Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1915 — **Roma — Giovedì, 27 maggio** — **Numero 133**

DIREZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 11-31

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Corso Vittorio Emanuele, 209 — Tel. 75-91

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 640 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduti gli atti prodotti dal comune di Napoli per ottenere, a norma dell'art. 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921, l'approvazione delle varianti apportate al progetto di prolungamento del Corso Orientale fra la piazzetta del Trivio e la stazione merci della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife;

Veduto il nuovo progetto dei lavori in parola compilato dall'ufficio tecnico dell'Ispettorato delle opere di risanamento di Napoli, in data 5 dicembre 1912, a firma dell'ingegnere Pietro Rulli;

Veduto il piano particolareggiato delle opere da eseguirsi redatto in data 12 gennaio 1914 dall'ingegnere Pietro Rulli e debitamente pubblicato;

Veduta la deliberazione 14 aprile 1914 con la quale il R. commissario del comune di Napoli approvò il progetto tecnico e determinò i mezzi come far fronte alla relativa spesa che ricadrà per intero sul bilancio ordinario del Comune;

Veduta l'opposizione notificata in data 20 aprile 1914 con la quale il sig. ing. cav. Licinio Bernardis impugna di irregolarità le avvenute pubblicazioni perchè incomplete e perchè nessuna notizia diretta ne fu data agli interessati e si oppone inoltre alla esecuzione dell'opera perchè verrebbe espropriato per intero un fondo di sua proprietà, mentre, agli effetti del prolungamento del Corso Orientale, ne basterebbe una parte, e viene in tal modo a spogliarsi il privato a beneficio di una Società di speculazione la quale, ove avesse bisogno del fondo intero, dovrebbe pagarlo a prezzo di libera contrattazione;

Ritenuto che tale opposizione non possa accogliersi sia perchè tardivamente presentata, essendo stata notificata in aprile mentre le pubblicazioni ebbero termine il 4 febbraio 1914, sia perchè infondata in merito. Dagli atti prodotti risulta invero che la procedura delle pubblicazioni venne regolarmente compiuta, nè il Comune aveva obbligo di fare al Bernardis alcuna speciale notificazione, risulta inoltre che scopo dell'opera non è tanto il prolungamento della strada, quanto quello di ampliare il rione Arenaccia e di promuovere la costruzione di nuove case e per tale motivo l'opera era già compresa nel piano di risanamento approvato con R. decreto 7 gennaio 1886 prorogato con la legge 11 luglio 1913, n. 921;

Ritenuto pertanto che l'espropriazione dell'intero fondo Bernardis risponde ad un pubblico interesse;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato;

Veduto l'art. 2 della legge 11 luglio 1913, n. 921;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvati gli anzidetti progetto e piano particolareggiato delle opere necessarie per il prolungamento del Corso Orientale in Napoli, dalla piazzetta del Trivio alla stazione merci della ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife, i quali saranno, d'ordine Nostro, muniti della firma del Nostro ministro proponente. Per la esecuzione di detto piano al comune di Napoli è riconosciuta la facoltà di espropriare tutti gli stabili in esso compresi, anche se non siano destinati a sede stradale.

Art. 2.

È assegnato al comune di Napoli il termine di anni tre a decorrere dalla data del presente decreto per il compimento delle espropriazioni e dei lavori.

Art. 3.

L'opposizione 20 aprile 1914 del cav. ing. Licinio Bernardis è respinta.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 6 e 7 della legge 24 maggio 1903 n. 205, sull'ordinamento della Colonia eritrea e l'art. 26 del regolamento per l'applicazione della suddetta legge;

Visto l'art. 19 dell'ordinamento amministrativo per la Colonia eritrea approvato con Nostro decreto 22 settembre 1905, n. 507;

Visto il Nostro decreto 2 ottobre 1911, n. 1136, che stabilisce le tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le colonie, d'accordo col ministro della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le annesse tabelle organiche del R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea, in sostituzione di quelle approvate con Nostro decreto del 2 ottobre 1911, n. 1136, che s'intendono abrogate.

Esse andranno in vigore dal 1° luglio 1914.

Il deposito centrale per le truppe coloniali in Napoli continuerà ad avere, per quanto riguarda le truppe della Colonia eritrea e della Somalia italiana, la costituzione organica stabilita col decreto predetto, e per l'esercizio 1914-915 continuerà ad essere amministrato dall'Eritrea.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 marzo 1915.

VITTORIO EMANUELE.

MARTINI — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Tabella n. 1.

TABELLA RIEPILOGATIVA

della forza dei comandi, uffici, riparti, servizi costituenti il R. corpo di truppe coloniali dell'Eritrea.

	Uomini					Quadrupedi			
						da sella		da tiro o da basto	
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	di ufficiali	di truppa	muli	muletti
Comando delle RR. truppe (tab. n. 2)	12	—	13	—	9	18	—	—	—
Compagnia carabin. Reali (tab. n. 3)	3	—	50	135	—	6	75	—	—
Compagnie cacciatori (tab. n. 4)	3	—	110	—	5	3	—	2	—
Battaglioni indigeni (tab. n. 5)	79	—	19	3051	—	83	19	—	148
Sezioni mitragliatrici da montagna indigeni (tab. n. 6)	2	-	2	44	—	2	2	—	20
Squadrone indigeni (tab. n. 7)	2	-	3	60	—	4	58	—	3
Comando d'artiglieria (tab. n. 8)	4	1	58	18	2	4	—	—	—
Batterie da montagna indigeni (tab. n. 9)	6	-	4	258	—	12	16	52	118
Compagnia cannonieri indigeni tab. n. 10)	6	—	10	260	—	6	—	—	6
Servizio del genio (tab. n. 11)	5	2	63	49	5	5	9	—	8
Servizio treno (tab. n. 12)	1	—	23	140	—	1	—	100	200
Tribunale militare (tab. n. 13)	1	—	1	—	2	1	—	—	—
Totali generali	124	3	356	4015	23	145	179	154	503

Tabella n. 2. *Comando delle RR. truppe.*

	Uomini				Quadrupedi da sella di ufficiali
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	
Stato maggiore (1° riparto).					
Comandante (colonnello) (1)	1	—	—	—	3
Capo di stato magg. (magg. o tenente-col.) (2) (3)	1	—	—	—	3
Capitano di stato maggiore (3)	2	—	—	—	6
Capitano commissario (3)	1	—	—	—	1
Ufficiali inferiori di qualunque arma (3)	2	—	—	—	2
Sottufficiali (4)	—	6	—	—	—
Caporale maggiore, caporale o soldato (dattilografo)	—	1	—	—	—
Interprete	—	—	—	1	—
Piantoni	—	—	—	4	—
Direzione di sanità (2° riparto).					
Direttore (capitano medico) (3)	1	—	—	—	1
Ufficiale subalterno medico (3) (5)	1	—	—	—	1
Sottufficiale (8)	—	1	—	—	—
Scritturale (caporale maggiore, caporale o soldato)	—	1	—	—	—
Piantone	—	—	—	1	—
Ufficio d'ammin. e contabilità (3° riparto).					
Capitano d'amminist. (direttore dei conti) (3)	1	—	—	—	—
Ufficiale subalterno d'amministrazione (3)	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	3	—	—	—
Piantone	—	—	—	1	—
Direzione di veterinaria (4° riparto).					
Direttore (ufficiale inferiore veterinario) (3)	1	—	—	—	1
Caporale maggiore o caporale o soldato maniscalco (effettivo o allievo)	—	1	—	—	—
Piantoni	—	—	—	2	—
Totali	12	13	—	9	18

Nota. — Presso il 1° riparto presta servizio in qualità di ordinanza d'ufficio uno zaptiè o un muntaz degli zaptiè in forza alla compagnia dei carabinieri Reali (chiamata (1) della tabella n. 3).

(1) Ha diritto a 2 attendenti che sceglie tra i riparti di truppa italiana o indigena.

(2) Ha le attribuzioni di comandante di corpo per il comando delle Regie truppe, la compagnia dei carabinieri Reali, lo squadrone, i servizi del genio e del treno, il tribunale militare e per tutti i personali in servizio presso l'amministrazione civile della Colonia.

(3) Hanno diritto ad un attendente, che traggono dai riparti di truppe indigene.

(4) Dei quali: 4 negli uffici dello stato maggiore, 1 addetto al presidio di Massaua ed 1 addetto al presidio di Adi Cajè.

(5) Disimpegna anche il servizio sanitario per i riparti del presidio di Asmara sprovvisti di medico.

Tabella n. 3. *Compagnia carabinieri Reali.*

	Uomini			Quadrupedi	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—
Tenenti	2	—	—	4	—
Marescialli d'alloggio (ordinari, capi o maggiori)	—	6	—	—	—
Brigadieri o vice brigadieri	—	10	—	—	—
Carabinieri	—	34	—	—	—
Scium basci	—	—	1	—	—
Buluc basci	—	—	6	—	—
Muntaz (1)	—	—	8	—	—
Zaptiè (1)	—	—	120	—	—
Quadrupedi (2)	—	—	—	—	75
Totali	3	50	135	6	75

(1) Un zaptiè o un muntaz degli zaptiè presta servizio in qualità di ordinanza d'ufficio presso il 1° riparto del comando truppe (Vedere la nota della tabella n. 2).

(2) Se le circostanze di servizio lo richiedono possono sostituirsi 20 muletti con altrettanti cavalli.

Nota. — Comandante di corpo per la compagnia carabinieri Reali è il capo di stato maggiore.

Tabella n. 4. *Compagnia cacciatori.*

	Uomini			Quadrupedi		Carrette a ruote
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	di ufficiali	muli da tiro	
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Maresciallo dei tre gradi o sergente maggiore	—	1	—	—	—	—
Sergenti (1)	—	3	—	—	—	—
Caporali maggiori (1)	—	3	—	—	—	—
Caporale o cap. magg. trombettiere	—	1	—	—	—	—
Caporali (1)	—	6	—	—	—	—
Trombettieri	—	3	—	—	—	—
Zappatori	—	2	—	—	—	—
Attendenti	—	3	—	—	—	—
Soldati	—	88	—	—	—	—
Uomini di fatica, indigeni	—	—	5	—	—	—
Quadrupedi e carri	—	—	—	—	2	2
Totali	3	110	5	3	2	2

(1) Uno dei sergenti ed uno dei caporali maggiori (o caporali) sono di contabilità.

Nota. — Comandante di corpo per la compagnia cacciatori è il comandante di uno dei battaglioni di Asmara designato dal comando truppe.

Tabella n. 5.

Battaglioni indigeni (1) (4 battaglioni di 5 compagnie ciascuno).

	Uomini			Quadrupedi		
				da sella		
	ufficiali	truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muletti da basto
Stato maggiore di battaglione.						
Comandante (maggiore)	1	—	—	2	—	—
Aiutante maggiore in 2ª (uffic. subalterno)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali a disposizione (subalterni) (2)	2	—	—	2	—	—
Medico (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale di maggiorità	—	1	—	—	1	—
Sottufficiali a disposizione (2)	—	2	—	—	2	—
Caporale magg. o caporale aiutante di sanità	—	1	—	—	1	—
Armaiuolo	—	1	—	—	1	—
Muntaz trombettiere	—	—	1	—	—	—
Attendenti	—	—	5	—	—	—
Conducenti	—	—	7	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	7
Totali stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Una compagnia.						
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	2	—	—
Scium basci	—	—	1	—	—	—
Buluc basci	—	—	6	—	—	—
Muntaz	—	—	6	—	—	—
Trombettieri	—	—	3	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—
Conducenti	—	—	6	—	—	—
Ascari	—	—	125	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	—	6
Totali di una compagnia	3	—	150	3	—	6
Stato maggiore di battaglione	5	5	13	6	5	7
Cinque compagnie	15	—	750	15	—	30
Totali di un battaglione	20	5	763	21	5	37
Quattro battaglioni (3)	79	19	3031	83	19	148

(1) Il comandante di uno dei battaglioni di Asmara, designato dal comando truppe, ha le attribuzioni di comandante di corpo per la compagnia cacciatori e per le sezioni mitragliatrici da montagna indigene.

(2) A disposizione per la organizzazione delle truppe in congedo, per altri incarichi di mobilitazione e pei servizi di presidio: rimangono fissi al rispettivo ufficio di mobilitazione (di fanteria) e al rispettivo comando di presidio e non seguono il battaglione, quando questi si allontani dalla sua sede.

(3) Il 4° battaglione ha un solo ufficiale a disposizione e un solo sottufficiale a disposizione; quindi, nel totale dei quattro battaglioni, risultano le cifre sopra indicate.

Tabella n. 6.

Sezioni mitragliatrici da montagna indigeni
(armate con mitragliatrici Maxim)

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	truppa		da sella		muletti da basto
		italiana	indigena	di ufficiali	di truppa	
Comando di sezione.						
Comandante (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Soldato armaiuolo (meccanico)	—	1	—	—	1	—
Scium basci o buluc basci	—	—	1	—	—	—
Trombettieri	—	—	1	—	—	—
Attendente	—	—	1	—	—	—
Totali comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezione di tiro.						
Capi mitragliatrici (buluc basci o muntaz)	—	—	2	—	—	—
Ascari:						
Serventi (1)	—	—	6	—	—	—
Conducenti	—	—	11	—	—	—
Muletti porta:						
Arma	—	—	—	—	—	2
Munizione	—	—	—	—	—	4
Attrezzi, cassette acqua, parti di ricambio	—	—	—	—	—	2
Di riserva	—	—	—	—	—	2
Totali sezioni di tiro	—	—	19	—	—	10
Comando di sezione	1	1	3	1	1	—
Sezioni di tiro	—	—	19	—	—	10
Totali di una sezione mitragliatrice	1	1	22	1	1	10
Due sezioni mitragliatrici	2	2	44	2	2	20

(1) Compreso un sellaio.
(2) Un conducente di riserva.
Nota. — Comandante di corpo per le sezioni mitragliatrici è il comandante di uno dei battaglioni di Asmara, designato dal comando truppe.

Tabella n. 7.

Squadrone indigeni.

	Uomini			Quadrupedi		
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	da sella		muletti da basto
				di ufficiali	di truppa	
Comandante (capitano o tenente)	1	—	—	2	—	—
Ufficiali subalterni	1	—	—	2	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	1	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—
Sellaio	—	1	—	—	1	—
Scium basci	—	—	1	—	1	—
Buluc basci	—	—	2	—	2	—
Muntaz	—	—	4	—	4	—
Trombettieri	—	—	2	—	2	—
Attendenti	—	—	2	—	—	—
Allievo maniscalco	—	—	1	—	1	—
Allievo sellaio	—	—	1	—	1	—
Conducenti	—	—	3	—	—	—
Ascari	—	—	44	—	44	—
Quadrupedi da basto	—	—	—	—	—	3
Totali	2	3	60	4	58	3

Nota. — Comandante di corpo per lo squadrone è il capo di stato maggiore.

Tabella n. 8.

Comando d'artiglieria

(con un ufficio del materiale, un laboratorio (con una sezione operai) ed una sezione automobilistica).

	Uomini: ufficiali	Uomini: impiegati civili	Uomini: sottufficiali e truppa italiana	Uomini: truppa indigena	Uomini: indigeni non militari	Quadrupedi da sella di ufficiali
Comando.						
Comandante maggiore (1) (2)	1	—	—	—	—	2
Aiutante maggiore in 2ª (ufficiale subalterno) (2)	1	—	—	—	—	1
Caporale maggiore, caporale o soldato scritturale	—	—	1	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—
Ufficio del materiale.						
Ragioniere d'artiglieria (3)	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali di contabilità	—	—	1	—	—	—
Sottufficiali consegnatari	—	—	8	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati scritturali	—	—	2	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—
Laboratorio.						
Ufficiale subalterno (direttore) (2)	1	—	—	—	—	1
Sottufficiale di contabilità	—	—	1	—	—	—
Caporale maggiore, caporale o soldato scritturale	—	—	1	—	—	—
Sezione operai: Sottufficiali capi operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Caporali maggiori operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Caporali operai	—	—	3	—	—	—
Sezione operai: Soldati operai	—	—	26	—	—	—
Sezione automobilistica.						
Ufficiale subalterno (comandante) (2)	1	—	—	—	—	—
Sottufficiale automobilista	—	—	1	—	—	—
Caporali maggiori, caporali o soldati automobilisti	—	—	8	—	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Buluc basci	—	—	—	3	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Muntaz	—	—	—	5	—	—
Automobilisti allievi, automobilisti e aiutanti automobilisti: Ascari	—	—	—	10	—	—
Totali	4	1	58	18	2	4

(1) Ha le attribuzioni di comandante di corpo pei riparti e servizi di artiglieria.

(2) Hanno diritto all'attendente che traggono dai riparti di artiglieria indigena.

(3) Non ha diritto ad attendente e percepisce invece l'indennità mensile pel domestico.

Tabella n. 9.

Batteria da montagna da 70 A. indigeni.

(2 batterie su 4 pezzi ciascuna).

Una batteria.	Uomini: ufficiali	Uomini: sottufficiali e truppa italiana	Uomini: truppa indigena	Quadrupedi da sella: di ufficiali	Quadrupedi da sella: di truppa	Quadrupedi da basto: muli	Quadrupedi da basto: muletti
Comandante (capitano)	1	—	—	2	—	—	—
Ufficiali subalterni	2	—	—	4	—	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	1	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	1	—	—
Scium basci	—	—	1	—	1	—	—
Buluc basci (1)	—	—	8	—	2	—	—
Muntaz (2)	—	—	9	—	2	—	—
Trombettieri (3)	—	—	3	—	1	—	—
Operaio	—	—	1	—	—	—	—
Allievi maniscalchi	—	—	2	—	—	—	—
Allievi sellai	—	—	2	—	—	—	—
Attendenti	—	—	3	—	—	—	—
Ascari serventi ai pezzi	—	—	20	—	—	—	—
Ascari serventi al riparto munizioni	—	—	8	—	—	—	—
Ascari conducenti (4)	—	—	72	—	—	—	—
Muli porta cannoni	—	—	—	—	—	4	—

(1) Dei quali 4 sono capi-pezzo (non montati), 1 al seguito del comandante (montato), 1 esploratore (montato), 1 comanda il riparto munizioni (non montato), 1 la riserva (non montato).

(2) Dei quali quattro sono serventi ai pezzi, 1 alla riserva, 1 al materiale, 1 alla selleria, 1 al seguito del comandante (montato), 1 esploratore (montato).

(3) 1 montato al seguito del comandante.

(4) 1 ogni mulo, ogni muletto porta ruote, porta munizioni, porta cofani contabilità e denaro, acqua, bagaglio, viveri e cucina, 1 ogni due dei muletti restanti.

Segue **Tabella n. 9.**

	Uomini			Quadrupedi			
				da sella		da basto	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	di truppa	muli	muletti
Muli porta testata	—	—	—	—	—	4	—
Muli porta coda	—	—	—	—	—	4	—
Muli di ricambio (1)	—	—	—	—	—	8	—
Muli di riserva (2)	—	—	—	—	—	6	—
Muletti porta ruote e cofanetti per attrezzi	—	—	—	—	—	—	4
Muletti porta munizioni (3)	—	—	—	—	—	—	20
Muletti porta cofani di contabilità e denaro	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. da sellaio e fabbro	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. da fucina	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. per carbone	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. per materiale veterinario	—	—	—	—	—	—	1
Id. id. di bagaglio	—	—	—	—	—	—	3
Id. id viveri e cucina	—	—	—	—	—	—	3
Id. id. d'acqua	—	—	—	—	—	—	2
Id. id. farina e orzo	—	—	—	—	—	—	22
Totale di una batteria	3	2	129	6	8	26	59
Totale di due batterie	6	4	258	12	16	52	118

(1) 4 portano la sala.
(2) Tutti con basto.
(3) Portano 200 colpi: 40 granate, 144 shrapnels, 16 mitraglie.
(4) Portano 3 razioni di farina e 4 1/2 razioni di orzo; 2 razioni di farina sono portate dagli ascari; mezza razione di orzo dai quadrupedi nelle taschette.

Tabella n. 10. *Compagnia cannonieri indigeni.* (su 5 sezioni).

	Uomini			Quadrupedi	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	da sella di ufficiali	muletti da basto
Comandante (capitano)	1	—	—	1	—
Ufficiali subalterni	5	—	—	5	—
Sottufficiale di contabilità	—	1	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—
Caporali maggiori o caporali	—	1	—	—	—
Soldati operai	—	3	—	—	—
Scium basci	—	—	1	—	—
Buluc basci	—	—	5	—	—
Muntaz	—	—	22	—	—
Tamburini	—	—	6	—	—
Attendenti	—	—	6	—	—
Ascari	—	—	220	—	—
Quadrupedi (1)	—	—	—	—	6
Totali	6	10	260	6	6

(1) Concorrono ai rifornimenti di acqua, legna, ecc., per i forti.

Tabella n. 11. *Servizio del genio* (con una sezione telegrafisti ed una sezione operai).

	Uomini					Quadrupedi		
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	da sella	da tiro	da basto
Ufficio del capo servizio.								
Capo servizio (capitano) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Ufficiali subalterni (1)	2	—	—	—	—	2	—	—

(1) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai riparti indigeni.

Segue Tabella n. 11.

	Uomini					Quadrupedi		
	ufficiali	impiegati civili	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	indigeni non militari	da sella	da tiro	da basto
Assistenti del genio (2)	—	2	—	—	—	2	—	—
Sottufficiale di contabilità	—	—	1	—	—	—	—	—
Sottufficiali conse. materiali e assistenti ai lavori	—	—	2	—	—	2	—	—
Capor. magg o caporali o soldati scritturali	—	—	3	—	—	—	—	—
Sergenti o capor. mag. o cap. o soldati disegnatori	—	—	2	—	—	—	—	—
Piantone	—	—	—	—	1	—	—	—
Uomini di fatica	—	—	—	—	4	—	—	—
Attendenti	—	—	—	3	—	—	—	—
Sezione telegrafisti.								
Comandante (ufficiale subalterno) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Sottufficiali telegrafisti	—	—	2	—	—	—	—	—
Caporali maggiori telegrafisti	—	—	2	—	—	—	—	—
Caporali telegrafisti	—	—	4	—	—	—	—	—
Soldati telegrafisti	—	—	14	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	2	—	—	—	—
Ascari	—	—	—	20	—	—	—	—
Sezione operai.								
Comandante (ufficiale subalterno) (1)	1	—	—	—	—	1	—	—
Sottufficiali assistenti	—	—	5	—	—	5	—	—
Caporale maggiore operaio	—	—	1	—	—	—	—	—
Caporali operai	—	—	2	—	—	—	—	—
Soldati operai	—	—	25	—	—	—	—	—
Buluc basci	—	—	—	1	—	—	—	—
Muntaz	—	—	—	2	—	—	—	—
Trombettiere	—	—	—	1	—	—	—	—
Conducenti	—	—	—	4	—	—	2	6
Ascari	—	—	—	15	—	—	—	—
Totali	5	2	63	49	5	14	2	6

(1) Hanno diritto ad un attendente che traggono dai riparti indigeni.
(2) Possono essere sostituiti da sottufficiali asssitenti. Uno è consegnatario generale dei materiali.
Nota. — Comandante di corpo per il servizio del genio è il capo di stato maggiore.

Tabella n. 12.

Servizio treno.

	Uomini			Quadrupedi		
					da tiro e da basto	
	ufficiali	sottufficiali e truppa italiana	truppa indigena	di ufficiali	muli	muletti
Capo servizio (ufficiale subalterno)	1	—	—	1	—	—
Sottufficiale contabile	—	1	—	—	—	—
Sottufficiali	—	5	—	—	—	—
Maniscalco	—	1	—	—	—	—
Caporali maggiori e caporali	—	4	—	—	—	—
Caporale maggiore o caporale maniscalco	—	1	—	—	—	—
Soldati operai (1)	—	10	—	—	—	—
Allievo maniscalco	—	1	—	—	—	—
Scium basci	—	—	1	—	—	—
Buluc basci (2)	—	—	4	—	—	—
Muntaz	—	—	8	—	—	—
Trombettieri	—	—	2	—	—	—
Attendenti	—	—	1	—	—	—
Ascari (2)	—	—	124	—	—	—
Quadrupedi	—	—	—	—	100	200
Totali	1	23	140	1	100	200

(1) 1 fabbro, 4 carradori, 1 verniciatore, 1 falegname, 3 sellai.
(2) Non compresi un buluc basci e 6 ascari addetti alla carovana di S. E. il governatore.
Nota. — Comandante di corpo per il servizio treno è il capo di stato maggiore.

Tabella n. 13.

Tribunale militare.

	Uomini			Quadrupedi di ufficiali
	ufficiali	truppa italiana	indigeni non militari	
Ufficiale istruttore (capitano) (1)	1	—	—	1
Scritturale (caporal maggiore, caporale o soldato)	—	1	—	—
Interprete	—	—	1	—
Piantone	—	—	1	—
Totali	1	1	2	1

(1) Ha diritto ad un attendente tratto dai riparti indigeni.
Nota. — Comandante di corpo per il tribunale militare è il capo di stato maggiore.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro delle colonie: MARTINI — *Il ministro della guerra*: ZUPELLI.

Il numero 618 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 14, 15, 17, 43, 87 e 93 della legge 4 giugno 1911, n. 487;

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 206;

Visto l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1914, n. 1443, che proroga il termine stabilito dall'art. 87 della legge 4 giugno 1911, n. 487 suddetta;

Vista la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico della provincia di Torino, con la quale, in applicazione degli articoli 43 della legge 4 giugno 1911, n. 487, e 48 del regolamento approvato con R. decreto 6 aprile 1913, n. 549, e degli articoli 1 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 919, sono approvati i ruoli provinciali dei maestri elementari per la Provincia stessa;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 929, e visti i prospetti di liquidazione formati dall'ufficio scolastico in applicazione dell'art. 1 dello stesso regolamento; le deliberazioni dei Comuni contemplati nel presente decreto e del Consiglio scolastico o della Commissione istituita a norma dell'art. 93 della citata legge del 4 giugno 1911, con le quali viene determinato l'ammontare del contributo da versarsi annualmente da ciascun comune alla tesoreria dello Stato, a norma dell'art. 17 della citata legge;

Visto l'art. 68 del regolamento approvato con R. decreto 1° agosto 1913, n. 930;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con il ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'amministrazione delle scuole elementari e popolari dei comuni della provincia di Torino indicati nell'elenco annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, è affidata al Consiglio scolastico della stessa Provincia a tutti gli effetti della legge 4 giugno 1911, n. 487, e dei regolamenti pubblicati per l'applicazione della stessa legge, a cominciare dal 1° luglio 1915.

Art. 2.

È approvata la liquidazione dei contributi che ciascun Comune deve annualmente versare alla tesoreria dello Stato a norma dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, il cui ammontare rimane stabilito nella somma indicata rispettivamente nell'elenco di cui al precedente articolo, salve le variazioni che potranno eventualmente essere apportate alla somma così determinata per effetto dell' applicazione dello stesso art. 17 (ultimo comma) e dell'art. 93 (ultimo comma) della citata legge.

Nello stesso elenco, annesso al presente decreto, a norma dell'art. 1, è pure indicato il numero dei maestri e delle scuole amministrate dai Comuni alla data del presente decreto.

Art. 3.

I maestri compresi nel ruolo provinciale approvato con la deliberazione del Consiglio provinciale scolastico 8 febbraio 1914, i quali insegnano nelle scuole dei Comuni la cui amministrazione deve essere affidata al Consiglio scolastico, non compresi nell'elenco di cui all'art. 1 perchè non fu ancora determinato l'ammontare del contributo annuale da versarsi allo Stato, rimangono a tutti gli effetti alla dipendenza dei Comuni stessi fino a quando a norma dell'art. 7 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 929, non siasi con altro decreto provveduto al passaggio delle scuole di questi Comuni alla Amministrazione scolastica provinciale.

Art. 4.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 20 marzo 1913, n. 206, il prefetto della provincia di Torino emanerà con le norme previste dall'art. 30 del regolamento approvato con R. decreto in data 1° agosto 1913, n. 930, il decreto previsto dallo stesso articolo entro il mese di giugno ordinando che il rilascio delle delegazioni a garanzia del versamento del tesoro dei contributi annuali che lo Stato deve corrispondere per loro conto all'Amministrazione scolastica provinciale, sia effettuato entro il mese di luglio successivo.

Art. 5.

Il bilancio dell' Amministrazione provinciale scolastica per la provincia di Torino, formato per la prima applicazione della legge 4 giugno 1911, n. 487, comprenderà le entrate e le spese relative all'esercizio finanziario 1915-916, e cioè dal 1° luglio 1915 al 30 giugno 1916.

La deputazione scolastica provinciale provvederà alla preparazione del bilancio non appena le sia data comunicazione del presente decreto, e presenterà non oltre il 30 aprile 1915 lo schema del bilancio preventivo al Consiglio scolastico, appositamente convocato in sessione straordinaria per il 10 maggio.

Il bilancio approvato dal Consiglio scolastico dovrà essere trasmesso alla Delegazione governativa entro 5 giorni dalla data di approvazione e non oltre il 20 maggio.

La Delegazione governativa provvederà ad approvare e rendere esecutorio il bilancio non oltre il 1° giugno, e farà nei 10 giorni successivi le comunicazioni stabilite dall'art. 16 del citato regolamento del 1° agosto 1913, n. 930.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

GRIPPO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Provincia di Torino

Elenco delle somme che i Comuni devono versare annualmente alla tesoreria dello Stato in seguito al passaggio delle scuole elementari all'Amministrazione scolastica provinciale e numero complessivo delle scuole e degli insegnanti.

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
1	Abbadia Alpina	2,871 —	164 47	3,035 47	4	4
2	Agliè	6,385 61	369 95	6,755 56	8	7
3	Airasca	3,824 16	246 87	4,071 03	6	6
4	Alà di Stura	976 66	55 —	1,031 66	2	2
5	Albiano d'Ivrea	3,587 73	212 87	3,800 60	5	5
6	Alice Superiore	1,048 32	61 82	1,110 14	2	2
7	Alpette	947 33	55 04	1,002 37	2	2
8	Alpignano	5,133 83	385 75	5,519 58	4	3
9	Angrogna	4,555 21	1,091 69	5,646 90	22	1
10	Arnaz	1,969 12	417 35	2,386 47	9	2
11	Arvier	2,911 33	563 60	3,474 93	11	2
12	Avise	1,555 —	217 20	1,772 20	5	2
13	Avuglione Veronese	1,610 —	121 74	1,731 74	2	2
14	Ayas	2,132 22	647 10	2,779 32	16	1
15	Aymavilles	1,863 11	408 53	2,271 64	10	2
16	Azeglio	3,786 78	223 61	4,010 39	6	5
17	Bairo	1,909 34	92 —	2,001 34	3	3
18	Bajo	1,298 33	76 70	1,375 03	2	1
19	Baldissero Canavese	1,330 66	76 84	1,407 50	2	2
20	Baldissero Torinese	3,134 34	178 16	3,312 50	4	4
21	Banchette	1,273 33	65 —	1,338 33	2	2
22	Barbania	4,296 88	239 81	4,536 69	6	6
23	Bard	711 —	40 56	751 56	1	1
24	Bardassano	1,146 —	67 56	1,213 56	2	2
25	Bardonecchia	3,346 44	300 43	3,646 87	6	5

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
26	Beinasco	2,412 92	138 88	2,551 80	3	3
27	Bionaz	400 —	143 —	543 —	4	—
28	Bobbio Pellice	1,925 83	500 45	2,426 28	11	2
29	Bollengo	4,744 23	247 46	4,991 69	6	5
30	Bonzo	935 —	100 60	1,035 60	2	1
31	Borgaro Torinese	2,477 34	147 45	2,624 79	3	3
32	Borgiallo	1,791 78	103 31	1,898 09	3	2
33	Borgomasino	2,999 31	179 97	3,179 28	4	4
34	Borgone Susa	3,908 90	284 34	4,193 24	5	3
35	Bosconero	2,809 72	142 61	2,952 33	4	4
36	Bousson	532 —	30 72	562 72	2	1
37	Bovile	381 02	149 60	530 62	4	—
38	Brandizzo	2,902 33	169 94	3,072 27	4	4
39	Brissogne	1,993 33	248 17	2,241 50	5	2
40	Brosson	1,532 91	85 98	1,618 89	2	2
41	Brozolo	1,137 41	67 04	1,204 45	2	2
42	Bruino	1,062 66	62 56	1,125 22	2	2
43	Brusasco	3,199 26	149 87	3,269 13	3	3
44	Brusson	2,305 62	629 87	2,935 49	15	3
45	Buriasco	2,494 79	190 59	2,685 38	5	4
46	Busano	1,317 18	76 63	1,398 81	2	2
47	Bussoleno	10,495 42	768 72	11,264 14	15	11
48	Bussolino Gassinese	810 —	46 80	856 80	1	1
49	Cafasse	1,980 12	121 77	2,101 89	3	3
50	Camagna di Torino	594 —	40 20	634 20	1	1
51	Cambiano	5,458 34	315 50	5,773 84	6	5
52	Campiglia Soana	374 —	21 84	395 84	1	1
53	Campiglione	1,066 66	59 21	1,125 87	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
54	Campo Canavese	1,072 66	63 40	1,136 06	2	2
55	Candia Canavese	5,037 95	252 12	5,290 07	6	6
56	Candiolo	2,165 33	205 12	2,370 45	3	2
57	Caniscliao	1,852 99	102 06	1,955 05	2	2
58	Cantalupa	1,748 45	189 47	1,937 92	4	2
59	Cantoira	1,487 12	213 83	1,700 95	5	1
60	Caravino	3,753 90	225 24	3,979 14	5	5
61	Carena	3,842 33	260 95	4,103 28	6	5
62	Carignano	16,289 66	8[illegible]9 43	17,179 09	17	18
63	Casalborgone	3,035 56	182 14	3,217 70	26	26
64	Caselle Torinese	11,272 84	646 73	11,919 57	10	10
65	Casellette	1,807 82	90 59	1,898 41	2	2
66	Castellamonte	14,103 66	966 24	15,069 90	15	14
67	Cavagnolo	3,016 74	209 84	3,226 58	5	3
68	Ceres	3,364 44	248 87	3,613 31	5	5
69	Ceresole Reale	620 —	37 20	657 20	1	—
70	Cesana Torinese	3,372 44	257 83	3,630 27	5	3
71	Cesnola	760 15	39 —	799 15	2	2
72	Challant Saint Anselme	2,329 12	519 04	2,848 16	11	2
73	Challant Saint Victor	1,648 58	219 67	1,868 25	5	2
74	Chambave	1,827 66	309 66	2,137 32	8	3
75	Chamois	495 —	158 70	653 70	5	1
76	Champ De-Praz	1,331 90	208 20	1,540 10	5	2
77	Champlas Du-Col	426 —	49 36	475 36	1	—
78	Champorcher	1,862 70	315 87	2,178 57	7	2
79	Charvensod	1,371 12	125 27	1,496 39	3	2
80	Chatillon	6,417 88	806 37	7,254 25	19	5
81	Chiambrano	363 17	77 72	440 89	2	—

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
82	Chialamberto	2,578 78	243 72	2,822 50	4	4
83	Chiusa di San Michele	2,062 22	184 53	2,246 75	4	1
84	Ciconio	1,370 74	70 92	1,441 66	2	2
85	Cintano	1,188 66	70 12	1,258 71	2	2
86	Cinzano	1,241 —	73 80	1,314 80	2	2
87	Claviera	200 —	9 60	209 60	1	—
88	Coassolo Torinese	7,321 34	492 33	7,813 67	10	8
89	Coazze	7,700 11	564 45	8,264 56	13	10
90	Cogne	1,513 56	351 38	1,864 94	9	2
91	Collegno	7,842 43	857 40	8,699 83	6	3
92	Colleretto Castelnuovo	2,073 12	124 39	2,197 51	4	4
93	Colleretto Parella	1,374 49	82 27	1,456 76	2	2
94	Col San Giovanni	1,777 —	362 40	2,139 40	7	1
95	Condove	4,548 51	359 26	4,907 77	6	6
96	Corio	11,802 49	742 23	12,544 72	18	12
97	Cossano Canavese	1,183 12	110 47	1,993 59	3	2
98	Courmayeur	3,850 67	426 85	4,277 52	9	2
99	Cuceglio	1,356 34	80 48	1,436 82	2	2
100	Cumiana	10,277 22	766 09	11,043 31	19	12
101	Cuorgnè	13,623 48	773 97	14,397 45	14	12
102	Desertes	200 —	80 —	280 —	2	—
103	Donnaz	4,468 89	265 12	4,734 01	6	6
104	Doues	2,297 22	290 58	2,587 80	6	2
105	Drusacco	2,156 53	127 —	2,283 53	4	3
106	Emarése	730 —	245 30	975 30	6	—
107	Etroubles	1,809 11	258 36	2,067 47	6	2
108	Exilles	2,063 57	294 02	2,357 59	6	2
109	Faetto	1,273 20	412 17	1,685 37	11	—

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
110	Favria	6,358 08	409 49	6,767 57	7	7
111	Feletto	2,788 97	161 86	2,950 83	4	4
112	Fenestrelle	5,889 26	447 47	6,336 73	9	5
113	Fenile	1,006 66	59 20	1,065 86	2	2
114	Fenils	215 —	37 —	252 —	1	—
115	Fénis	1,814 61	239 53	2,054 14	5	2
116	Ferrera Cenisio	606 97	27 —	633 97	1	1
117	Fiano	1,706 —	86 04	1,792 04	2	2
118	Fiorano Canavese	1,153 33	68 —	1,221 33	2	2
119	Foglizzo	4,960 33	333 12	5,293 45	7	6
120	Fontainemore	1,353 36	474 60	1,827 96	11	2
121	Forno Alpi Graie	1,160 —	64 80	1,224 80	1	1
122	Forno di Rivara	6,437 17	386 23	6,823 40	8	8
123	Frassinere	2,365 —	392 40	2,757 40	8	2
124	Frassinetto	2,326 67	194 61	2,521 28	5	1
125	Front	3,988 67	242 20	4,230 87	5	4
126	Frossasco	3,125 12	221 27	3,346 59	5	5
127	Garzigliana	1,711 34	105 81	1,817 15	3	3
128	Gassino	7,418 44	451 11	7,869 55	9	8
129	Gauna	526 —	30 —	556 —	1	1
130	Germagnano	1,578 29	201 19	1,779 48	5	2
131	Giaglione	2.351 12	121 51	2,472 63	3	3
132	Giaveno	18,473 88	1,794 87	20,268 75	32	14
133	Gignod	2,984 44	392 87	3,377 31	8	3
134	Givoletto	1,373 16	81 84	1,455 —	2	2
135	Gravere	1,504 12	76 45	1,580 57	2	2
136	Gressan	1,448 70	215 93	1,664 63	5	2
137	Gressoney Saint Jean	2,254 36	133 76	2,388 12	3	3

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte Pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
138	Groscavallo	1,238 22	49 80	1,288 02	1	1
139	Grosso	1,146 66	67 60	1,214 26	2	2
140	Hône	1,344 11	165 40	1,509 51	4	2
141	Ingria	1,761 95	191 72	1,953 67	4	2
142	Introd	1,675 33	347 52	2,022 85	9	2
143	Inverso Porte	964 25	377 60	1,341 85	8	—
144	Isola Bella	1,368 —	80 28	1,448 28	2	2
145	Issiglio	1,006 66	59 20	1,065 86	2	2
146	Issime	2,613 12	225 39	2,838 51	6	4
147	Issogne	1,492 21	173 92	1,666 13	4	2
148	Jovençan	876 —	125 60	1,001 60	3	1
149	La Cassa	1,547 33	122 64	1,669 97	3	2
150	La Leggia	2,184 50	129 87	2,314 37	3	3
151	La Magdeleine	350 —	32 10	382 10	2	2
152	Lanzo Torinese	6,891 88	453 52	7,345 40	8	8
153	La-Thuile	1,604 33	383 76	1,988 09	10	2
154	Lauriano	2,215 33	130 82	2,346 15	3	3
155	Lemie	1,341 11	78 68	1,419 79	2	2
156	Lessolo	3,650 49	201 73	3,852 22	5	5
157	Levone	1,575 —	93 —	1,668 —	2	2
158	Leyni	9,268 47	476 70	9,745 17	9	7
159	Lillianes	1,595 66	343 99	1,939 65	8	2
160	Locana	8,775 88	876 54	9,652 42	16	7
161	Lombardore	1,815 —	109 80	1,924 80	3	2
162	Lugnacco	1,006 66	59 20	1,065 86	2	1
163	Luserna San Giovanni	14,138 12	909 55	15,047 67	19	11
164	Lusernetta	1,379 12	105 97	1,485 09	3	2
165	Lusiglié	1,138 12	66 07	1,204 19	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
166	Macello	3,253 11	184 69	3,442 80	5	5
167	Maglione	1,601 12	91 73	1,692 85	3	3
168	Maniglia	901 50	324 29	1,225 79	7	1
169	Marcorengo	779 90	42 —	821 90	2	1
170	Marentino	1,165 —	68 58	1,233 58	2	2
171	Masino	1,293 99	77 64	1,371 63	2	1
172	Massello	1,551 12	570 27	2,121 39	13	2
173	Mathi	5,568 44	300 86	5,869 30	7	6
174	Mattie	3,871 94	275 32	4,147 26	6	5
175	Meana di Susa	1,971 12	116 47	2,087 59	3	3
176	Meano	725 —	128 —	853 —	3	1
177	Melezet	1,449 —	132 28	1,581 28	3	1
178	Mentoulles	1,604 16	309 45	1,913 61	7	2
179	Mercenasco	3,830 67	229 84	4,060 51	5	4
180	Meugliano	858 79	69 91	928 70	2	2
181	Mezzenile	3,837 22	388 63	4,225 85	8	5
182	Millaures	400 —	49 —	449 —	1	—
183	Mocchie	3,725 34	562 72	4,288 06	13	3
184	Mollières	315 —	43 —	358 —	1	—
185	Mombello di Torino	1,352 —	69 12	1,421 12	2	2
186	Mompantero	3,014 12	179 35	3,193 47	4	4
187	Monastero di Lanzo	3,088 34	176 30	3,264 64	4	4
188	Monasterolo Torinese	1,252 —	63 40	1,315 40	2	2
189	Moncalieri	29,364 56	1,617 —	30,981 56	27	27
190	Mondrone	336 —	18 —	354 —	1	1
191	Montalenghe	2,267 34	135 45	2,402 79	3	3
192	Montalto Dora	2,127 50	126 45	2,253 95	3	3
193	Montanaro	7,716 96	856 81	8,573 77	7	6

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. I dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
194	Montestrutto	828 25	47 50	875 75	1	1
195	Monteu da Po	1,700 —	106 80	1,806 80	3	3
196	Montjovet	2,509 12	437 75	2,946 87	9	3
197	Morgex	2,761 84	300 87	3,062 71	6	3
198	Moriondo Torinese	1,973 41	119 91	2,093 32	3	3
199	Muriaglio	1,309 11	71 59	1,380 70	2	2
200	Noasca	1,586 —	109 20	1,695 20	3	2
201	Nomaglio	1,314 66	77 68	1,392 34	2	2
202	None	6,081 45	357 09	6,438 54	7	6
203	Novalesa	1,571 12	92 11	1,663 23	2	2
204	Novareglia	300 —	—	300 —	—	—
205	Nus	4,423 22	874 34	5,297 56	20	3
206	Oglianico	2,793 33	165 80	2,959 13	4	4
207	Ollomont	665 —	106 15	771 15	2	—
208	Orbassano	5,759 08	511 31	6,270 39	5	5
209	Orio Canavese	2,087 30	125 23	2,212 53	3	3
210	Osasco	1,253 29	74 01	1,327 30	2	2
211	Osasio	1,685 37	127 76	1,813 13	2	1
212	Oyace	280 —	63 80	343 80	2	—
213	Ozegna	2,184 92	130 51	2,315 43	8	3
214	Palazzo Canavese	2,324 17	138 25	2,462 42	3	3
215	Pancalieri	3,700 99	193 56	3,894 55	4	4
216	Parella	1,210 66	72 64	1,283 30	2	1
217	Pavarola	1,125 —	106 —	1,231 —	1	1
218	Pavone Canavese	5,288 10	313 58	5,601 68	6	6
219	Pecco	1,076 66	63 40	1,140 06	2	2
220	Pecetto	4,798 50	275 31	5,073 81	6	6
221	Perloz	1,647 87	368 03	2,015 90	8	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
222	Perosa Argentina	5,909 53	597 12	6,506 65	12	5
223	Perosa Canavese	1,043 35	58 41	1,101 76	2	2
224	Perrero	2,892 50	338 70	3,231 20	8	3
225	Pertusio	1,236 67	73 61	1,310 28	2	2
226	Pessinetto	850 —	49 80	899 80	1	1
227	Pinerolo	50 —	—	50 —	—	—
228	Pino Torinese	3,297 23	201 74	3,498 97	5	5
229	Piscina	1,992 40	116 76	2,109 16	3	3
230	Pollein	735 —	83 85	818 85	3	2
231	Pomaretto	2,080 95	457 68	2,538 63	10	2
232	Pont-Bozet	1,217 01	215 14	1,432 15	5	2
233	Pontey	1,166 —	69 96	1,235 96	2	2
234	Pont-Saint-Martin	2,053 57	117 10	2,170 67	3	3
235	Porte	1,052 66	66 76	1,119 42	2	2
236	Pragelato	4,357 80	960 19	5,317 99	20	3
237	Pralormo	2,321 94	133 28	2,455 22	3	3
238	Praly	3,007 12	952 13	3,959 25	24	3
239	Prarostino	3,275 34	378 01	3,653 35	8	2
240	Prascorsano	1,468 08	115 08	1,583 16	3	3
241	Pratiglione	2,564 12	150 25	2,714 37	3	3
242	Pré-Saint-Didier	1,701 —	380 51	2,081 51	9	2
243	Priacco	760 —	44 40	804 40	1	1
244	Quagliuzzo	996 66	59 20	1,055 86	2	2
245	Quart	4,193 44	660 06	4,853 50	14	4
246	Quassolo	1,204 11	70 75	1,274 86	2	2
247	Quincinetto	2,322 22	136 34	2,458 56	4	4
248	Reano	2,180 —	129 60	2,309 60	1	1
249	Revigliasco Torinese	1,068 66	61 72	1,130 38	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
250	Rhêmes-Nôtre-Dame	555 —	105 05	660 05	4	—
251	Rhêmes-Saint-Georges	1,365 10	254 35	1,619 45	6	1
252	Ribordone	2,240 —	133 20	2,373 20	3	3
253	Riclaretto	930 97	336 13	1,267 13	9	2
254	Rivalba	1,508 67	88 73	1,597 40	2	2
255	Rivalta di Torino	4,449 —	363 14	4,812 14	7	5
256	Riva presso Chieri	7,645 91	455 17	8,101 08	10	7
257	Rivara	4,555 38	270 34	4,825 72	5	4
258	Rivarolo Canavese	14,329 88	942 33	15,272 21	14	12
259	Rivera	2,143 12	121 60	2,264 72	3	3
260	Rocca Canavese	4,844 23	305 80	5,150 03	6	5
261	Rocca Pialta	869 07	161 01	1,030 08	4	1
262	Rochemolles	410 —	96 60	506 60	2	—
263	Roisan	1,347 99	165 68	1,513 67	4	2
264	Roletto	1,807 —	187 22	1,994 22	4	3
265	Romano Canavese	4,110 —	234 70	4,344 70	6	6
266	Ronco Canavese	3,490 12	478 31	3,968 43	11	4
267	Ronolissone	4,406 67	403 41	4,810 08	4	2
268	Rorà	1,726 67	176 40	1,903 07	4	2
269	Rosta	1,520 —	90 —	1,610 —	3	3
270	Roure	4,820 39	914 70	5,735 09	19	4
271	Rubiana	4,609 25	276 56	4,885 81	7	7
272	Rueglio	3,737 22	210 97	3,948 19	5	4
273	Saint Cristophe	1,512 57	202 41	1,714 98	5	2
274	Saint-Denis	880 —	232 67	1,112 67	5	2
275	Saint-Marcel	1,955 34	265 93	2 221 27	6	2
276	Saint-Nicolas	1,837 33	299 14	2,136 47	7	2
277	Saint-Oyen	580 —	35 80	615 80	2	2

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
278	Saint-Pierre	3,083 12	557 53	3.640 65	13	3
279	Saint-Rhemy	1,447 66	336 70	1,784 36	9	1
280	Saint-Vincent	4,633 04	639 67	5,272 71	15	6
281	Salassa	3,066 34	155 06	3,221 40	3	3
282	Salbertrand	2,232 22	363 14	2,595 36	8	2
283	Sale Castelnuova	2,451 22	145 87	2,597 09	4	4
284	Salerano Canavese	566 —	33 —	599 —	1	1
285	Salza di Pinerolo	550 —	312 40	862 40	8	—
286	Samone	1,060 16	62 56	1,122 72	2	2
287	San Benigno Canavese	5,889 20	285 96	6,175 16	6	6
288	San Diolero	656 33	70 76	727 09	2	1
289	San Francesco al Campo . . .	6,455 56	341 13	6,796 69	7	5
290	Sangano	1,502 66	129 88	1,632 54	3	2
291	San Germano Chisone	2,287 22	336 51	2,623 73	7	2
292	San Gillio	1,296 33	76 27	1,372 60	2	2
293	San Giorgio Canavese	6,421 22	353 78	6,775 —	7	7
294	San Giorgio	3,613 12	488 35	4,101 47	11	14
295	San Giusto Canavese	4,446 47	265 29	4,711 76	6	6
296	San Martino Canavese	4,369 11	262 15	4,631 26	8	8
297	San Martino di Perrero . . .	135 —	112 20	247 20	3	—
298	San Mauro Torinese	5,035 56	288 33	5,323 89	6	6
299	San Pietro Val Lemina	1,705 12	275 51	1,980 63	6	2
300	San Ponso Canavese	1,071 66	62 20	1,133 86	2	2
301	San Raffaele e Cimena	3,011 66	202 01	3,213 67	3	3
302	San Sebastiano da Po	4,541 25	268 31	4,809 56	6	6
303	San Secondo di Pinerolo . . .	4,031 93	249 58	4,281 51	6	6
304	Sant'Ambrogio di Torino . . .	4,216 34	258 49	4,474 83	6	5
305	Sant'Antonino di Susa	4,263 36	240 17	4,503 53	5	4

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
306	Santena	5,224 29	543 07	5,767 36	7	7
307	Sarre	2,624 87	237 07	2,861 94	6	4
308	Sauxe d'Oulx	1,326 12	121 43	1,447 55	3	2
309	Savoulx	1,500 33	88 82	1,589 15	2	2
310	Scalenghe	5,181 32	523 76	5,710 08	8	4
311	Scarmagno	1,823 88	108 24	1,932 12	3	3
312	Sciolze	2,693 40	161 16	2,857 56	3	3
313	Settimo Rottaro	1,216 67	64 —	1,280 67	2	2
314	Settimo Vittone	4,263 70	240 50	4,504 20	6	6
315	Sparone	2,416 67	360 —	2,776 67	8	3
316	Strambinetto	640 —	37 20	677 20	1	1
317	Strambino	8,360 29	572 63	8,932 92	11	9
318	Tavagnasco	956 63	55 —	1,011 66	2	2
319	Tavernette	815 —	76 —	891 —	2	1
320	Tina	1,275 21	75 62	1,350 83	2	1
321	Thures	530 —	141 60	671 60	3	—
322	Torgnon	1,894 12	586 65	2,480 77	13	2
323	Torino	632 33	—	632 33	—	—
324	Torre di Bairo	1,323 66	78 52	1,402 18	2	2
325	Trana	2,795 76	245 95	3,041 71	5	3
326	Trausella	786 —	44 76	830 76	1	1
327	Traverse	267 36	78 10	345 46	2	—
328	Traversella	2,239 56	125 44	2,365 —	3	3
329	Trayes	1,189 73	63 40	1,253 13	4	2
330	Trofarello	3,324 68	179 08	3,503 76	4	2
331	Usseaux	2,434 39	417 27	2,851 66	9	2
332	Usseglio	2,184 44	197 87	2,382 31	5	3
333	Valchiusella	880 —	40 80	[illegible]	1	1

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc., a norma del parag. 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del parag. 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487.	Totale	delle scuole	degli insegnanti
334	Valgrisanche	694 —	41 80	735 80	1	1
335	Vallo Torinese	1,152 66	67 60	1,220 26	2	1
336	Valprato	2,453 34	172 41	2,625 75	4	3
337	Valsavaranche	1,059 45	348 90	1,408 35	9	1
338	Valtournanche	2,086 09	467 37	2,553 46	10	2
339	Varisella	1,158 16	67 55	1,225 71	2	2
340	Vauda di Front	2,640 —	197 80	2,837 80	5	4
341	Vayes	2,352 23	182 63	2,534 86	4	3
342	Venaria Reale	12,904 27	658 60	13,562 87	12	12
343	Venaus	1,967 12	116 47	2,083 59	3	3
344	Verolengo	14,082 64	992 96	15,075 60	19	15
345	Verrayes	2,026 12	550 37	2,576 49	12	2
346	Verrua Savoia	5,263 34	294 20	5,557 54	17	7
347	Vestignè	2,810 —	167 38	2,977 38	4	4
348	Vialfrè	1,247 33	74 84	1,322 17	2	2
349	Vico Canavese	1,675 66	94 54	1,770 20	2	2
350	Vidracco	992 66	58 36	1,051 02	2	2
351	Villa Castelnuovo	1,414 66	120 92	1,535 58	3	2
352	Villarbase	2,530 39	136 20	2,666 59	3	3
353	Villar Dora	2,507 44	191 95	2,699 39	4	3
354	Villareccia	2,265 78	124 55	2,390 33	3	3
355	Villar Focchiardo	4,985 09	390 31	5,373 40	7	5
356	Villar Pellice	2,556 —	517 50	3,073 50	14	2
357	Villar Perosa	1,993 79	314 23	2,308 02	7	2
358	Villa Tellone	3,193 53	180 82	3,374 35	4	4
359	Villenueve	1,622 68	319 36	1,942 04	8	2
360	Vinovo	5,168 —	307 08	5,475 08	7	6
361	Vische	4,807 33	278 54	5,085 87	6	6

Numero d'ordine	COMUNI	Ammontare del contributo annuo consolidato per ciascun Comune			Numero complessivo	
		Per stipendi, assegni, ecc. a norma del paragrafo 1 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Per quota contributo al Monte pensioni a norma del paragrafo 2 dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487	Totale	delle scuole	degli insegnanti
362	Vistrorio	1,477 56	87 64	1,565 20	2	2
363	Viù	6,128 69	825 65	6,954 34	18	4
	Totali . . .	1,026,406 55	90,201 71	1,116,611 26	1,983	1,173

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il ministro del tesoro
CARCANO.

Il ministro della pubblica istruzione
GRIPPO.

Il numero 663 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 14 dicembre 1884, n. MDXXIX (serie 3ª), che approva una nuova tariffa dei diritti di segreteria spettanti alla Camera di commercio ed arti di Chieti;

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria e il regolamento approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245, per l'attuazione della legge medesima;

Viste le deliberazioni della Camera di commercio e industria di Chieti in data 14 giugno 1913 e 30 dicembre 1914;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Chieti è autorizzata a riscuotere sugli atti, certificati e documenti da essa rilasciati un diritto in conformità della seguente tariffa.

TARIFFA

1. Per le copie di deliberazione od altri atti della Camera o di documenti depositati nel suo ufficio (diritto fisso) esclusa la carta . . L. 1,20
2. diritto proporzionale per ogni ruolo di scrittura . . . . » 0,40
3. Per ogni certificato (diritto fisso) . . . L. 1,00
4. Per ogni legalizzazione di firma . . . » 0.50
5. Per l'ammissione all'esame di chi aspira alla mediazione. . . . . » 5,00
6. Per ogni certificato o patente di ricognizione di un agente di cambio . . . . » 4,00
7. Simile, di un sensale . . . . » 2,00
8. Per ogni vidimazione di firma . . . . » 1,00

Art. 2.

Il R. decreto 14 dicembre 1884, MDXXIX (serie 3ª) sopracitato, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 664 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 1° aprile 1900, n. 197, col quale venne approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 27 marzo stesso anno col signor ing. Giulio Papleux, nella sua qualità di direttore e rappresentante della « Société anonyme des tramways et chemins de fer du Centre », per la concessione della costruzione

e dell'esercizio di una ferrovia a sezione ridotta ed a trazione a vapore da Napoli a Piedimonte d'Alife;

Vista la nota Ministeriale 12 giugno 1906, n. 4362, con cui venne riconosciuto l'atto 28 dicembre 1905, riguardante la cessione fatta a favore della « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » di tutti i diritti ed oneri relativi alla concessione della nominata ferrovia;

Visto il Nostro decreto 7 agosto 1909, n. 628, con cui fu approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva, stipulata il 23 maggio 1909 con la « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » a parziale modificazione del primitivo atto di concessione 27 marzo 1900 per la sostituzione del sistema di trazione della ferrovia e per l'introduzione di alcune modifiche agli articoli 8, 9, 13, 19, 20 e 21 del capitolato annesso all'atto suddetto;

Vista la domanda presentata da detta Società in data 22 luglio 1912, modificata con altre richieste successive;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione suppletiva, stipulata il 31 marzo 1915 fra i delegati dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della « Compagnie des chemins de fer du Midi de l'Italie » a parziale modificazione delle convenzioni 27 marzo 1900 e 23 maggio 1909, relative alla ferrovia Napoli-Piedimonte d'Alife.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 666 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, ed il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 20 aprile 1915 fra i rappresentanti dei ministri dei lavori pubblici e del tesoro per conto dell'Amministrazione dello Stato ed il legale rappresentante della Società per le ferrovie meridionali sarde per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a binario ridotto e trazione a vapore da Siliqua a Calasetta, con diramazione da Palmas Suergiu ad Iglesias.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CARCANO — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 669 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che in seguito alle attuali condizioni politiche, le entrate ordinarie del fondo per l'emigrazione, per l'esercizio finanziario 1914-915 hanno avuto una forte diminuzione e si ritiene che non sieno sufficienti per sopperire al pagamento delle spese del fondo stesso;

Considerato che le economie, che si presume potranno essere accertate entro il 30 giugno 1915 non risultano sufficienti a coprire tale deficienza e ciò per l'impossibilità di arrestare il normale funzionamento dei servizi inerenti alla tutela ed all'assistenza dell'emigrazione transoceanica, mentre alcuni di essi debbono essere rafforzati nell'interesse dei connazionali emigrati, specialmente per quanto concerne i rimpatri dai paesi transoceanici;

Considerato che per provvedere al disavanzo sarebbe necessario ricorrere all'alienazione di parte dei titoli fruttiferi di proprietà del fondo per l'emigrazione;

Ritenuto che nelle attuali condizioni del mercato la

vendita di detti titoli produrrebbe una rilevante perdita pel fondo dell'emigrazione e che pertanto sembra più conveniente provvedere agli ordinari bisogni di cassa mediante anticipazione da rimborsarsi colle possibili maggiori entrate future o coll'alienazione dei titoli non appena essa sia conveniente;

Ritenuta l'urgenza di provvedere a tale operazione per il normale funzionamento dei servizi;

Sentita la Commissione parlamentare di vigilanza sul fondo per l'emigrazione;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Commissariato dell'emigrazione è autorizzato a procurarsi i fondi necessari per provvedere agli ordinari bisogni di cassa relativi all'esercizio 1914-1915 mediante anticipazioni presso gli Istituti di emissione sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato di sua proprietà.

I prelevamenti su tali anticipazioni saranno eseguiti secondo i bisogni e versati al conto corrente del fondo per l'emigrazione presso la Cassa depositi e prestiti.

Le anticipazioni necessarie, le modalità relative, e il pagamento degli interessi dovuti saranno autorizzate con decreti ministeriali coi quali saranno introdotte le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — SONNINO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 701 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Visto il R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051;

Sentito il Consiglio superiore di marina;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, è stato abrogato e sostituito dal seguente:

« Presso ogni R. arsenale è istituito un reparto per l'esercizio e l'economia delle macchine, retto da un colonnello macchinista ».

Art. 2.

L'art. 3 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni dei reparti per l'esercizio e l'economia delle macchine presso i RR. arsenali sono le seguenti:

« *a*) vigilare sugli apparati motori e generatori e relativi ausiliari delle navi, torpediniere, barche e galleggianti presenti in dipartimento, rendendosi conto dei lavori necessari.

« Eseguire per mezzo degli ufficiali macchinisti addetti ai reparti stessi, frequenti visite a bordo delle navi in riparazione od in disarmo, per assicurarsi del buono e rapido andamento dei lavori, della conservazione ed accurata manutenzione delle macchine a vapore, delle caldaie e dei relativi macchinari ausiliari.

« Le attribuzioni indicate in questo comma *a*) non si estendono agli apparati motori di nuova costruzione, nè a quelli in corso di radicale trasformazione;

« *b*) emanare le disposizioni relative all'economia ed agli esercizi degli apparati motori e generatori, e relativi ausiliari, delle navi, torpediniere, barche e galleggianti per il servizio generale, ascritti al dipartimento.

« A tal uopo saranno inviate al reparto tutte le relazioni tecniche dei direttori di macchine, che si riferiscono all'esercizio ed all'economia delle macchine stesse, nonchè ai consumi di combustibili ed altri materiali;

« *c*) compilare i rapporti relativi alle proposte di modifiche e di riparazioni da compiersi, corredate da disegni illustrativi, debitamente firmati e vidimati.

« Tali rapporti dovranno essere diretti al direttore generale dell'arsenale;

« *d*) dirigere i lavori di riparazione degli apparati motori, generatori e relativi apparecchi ausiliari delle navi, torpediniere, barche e galleggianti, sempre quando non si tratti di trasformazioni radicali;

« *e*) intervenire nella persona del capo reparto, alle prove di macchina più importanti, e farsi rappresentare da un ufficiale del reparto stesso in tutte le altre meno importanti;

« *f*) vigilare che le prove idrauliche e sotto vapore delle caldaie delle RR. navi siano sempre eseguite in base ai regolamenti in vigore, inoltrando in tempo le opportune proposte al direttore generale dell'arsenale.

« Le attribuzioni indicate in questo comma *f*) non si estendono agli apparati motori di nuova costruzione, nè a quelli in corso di radicale trasformazione;

« *g*) curare la tenuta al corrente di una serie di disegni di insieme e di dettaglio degli apparati motori e relativi ausiliari delle navi ascritte al dipartimento tenendo, a tal uopo, speciali cataloghi descrittivi dei predetti apparecchi;

« *h*) curare la tenuta in corrente delle matricole degli apparati motori che sono loro comunicate dalle Direzioni delle costruzioni navali, e la raccolta dei documenti relativi alla efficienza ed al funzionamento degli apparati stessi;

« *i*) vigilare sui pezzi di ricambio delle macchine a vapore, delle caldaie dei relativi macchinari ausiliari, e sollecitare le disposizioni perchè essi siano custoditi convenientemente e in condizioni di poter essere sempre impiegati;

« *k*) provvedere al rifornimento del carbone, della naftetine, e dell'acqua distillata;

« *l*) proporre al direttore generale dell'arsenale di delegare presso la Giunta di ricezione un ufficiale macchinista del reparto, ogni qualvolta si tratti di ricezione di parti di macchina, nonchè di materiali per lavori di competenza del reparto, di carbone, di naftetine e di materiali lubrificanti per le RR. navi;

« *m*) provvedere agli esami ed alle prove d'arte prescritte per l'avanzamento per le classi della categoria fuochisti;

« *n*) amministrare i materiali per i lavori di propria competenza nelle sezioni delle esistenti officine dell'arsenale e stabilimenti della R. marina o nelle officine che eventualmente vi fossero costituite;

« *o*) compilare i fabbisogni e le richieste dei materiali occorrenti corredandole delle condizioni speciali teniche di collaudo, che fossero ritenute necessarie;

« *p*) curare la custodia e la distribuzione delle materie prime e degli oggetti necessari per i propri lavori;

« *q*) curare la custodia e la tenuta al corrente delle matricole degli ufficiali macchinisti;

« *r*) comunicare, per conoscenza, alle direzioni delle costruzioni tutte le pratiche relative ai lavori di loro competenza: le direzioni delle costruzioni alla loro volta useranno un trattamento reciproco nei riguardi dei reparti.

« Analogamente verranno scambiate tutte le informazioni necessarie per la regolare tenuta dei disegni, delle matricole e dei documenti tecnici relativi agli apparati motori.

« I capi dei reparti per l'esercizio e l'economia delle macchine sono membri del Consiglio dei lavori, provvedono alla disciplina del personale lavorante dipendente e loro delegati fanno parte della Commissione pel reclutamento e per l'avanzamento del personale medesimo.

Art. 3.

L'art. 5 del R. decreto 2 settembre 1912, n. 1051, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Le attribuzioni delle sezioni macchine, di cui al l'articolo precedente, sono le seguenti:

« *a*) progettare o esaminare, secondo gli ordini e le istruzioni del Ministero o delle autorità dipartimentali, i progetti per le nuove costruzioni e per grandi trasformazioni degli apparati motori e relativi macchinari ausiliari;

« *b*) dirigere i lavori di nuova costruzione e le grandi trasformazioni degli apparati motori e relativi ausiliari delle navi, siluranti, barche e galleggianti;

« *c*) dirigere i lavori di montamento degli apparati motori di nuova costruzione o sottoposti a radicale trasformazione, col concorso sia degli ufficiali macchinisti di bordo e sia di quelli destinati alla sezione o che vi saranno temporaneamente aggregati coll'incarico di coadiuvare nei lavori di montamento;

« *d*) dirigere la costruzione dei nuovi organi di importanza occorrenti per gli apparati motori, delle nuove parti importanti di riserva e dei pezzi di rispetto;

« *e*) intervenire nella persona del direttore delle costruzioni o del capo della sezione alle prove di macchine più importanti e farsi rappresentare da un ufficiale della sezione in tutte le altre meno importanti;

« *f*) vigilare sulla esecuzione delle prove idrauliche per le caldaie degli apparati motori di nuova costruzione od in grande trasformazione;

« *g*) rilevare tutti gli elementi necessari e curare la compilazione delle matricole degli apparati motori nuovi, nonchè la rettifica di quelli degli apparati motori sottoposti a radicale trasformazione; raccogliere i dati di peso particolareggiati e compilare le relative tabelle di confronto;

« *h*) compilare i fabbisogni e le richieste dei materiali occorrenti per i lavori della sezione;

« *i*) dirigere i lavori delle macchine e dei meccanismi ausiliari costituenti mezzi di lavoro della Direzione delle costruzioni ».

Art. 4.

Il presente decreto avrà decorrenza dal 1° luglio 1915.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 702 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV);

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 111;

Vista la dichiarazione contenuta nel R. decreto 6 agosto 1914, n. 798, circa l'osservanza da parte dell'Italia delle convenzioni internazionali firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, in quanto lo consentano le leggi vigenti nel Regno, benchè le convenzioni medesime non siano state ancora ratificate dal Regno d'Italia;

Viste le disposizioni contenute nella VII convenzione internazionale firmata all'Aja il 18 ottobre 1907, sulla trasformazione delle navi mercantili in navi da guerra;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I piroscafi *Città di Palermo*, *Città di Catania*, *Città di Messina*, *Città di Siracusa*, appartenenti all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Servizio della navigazione) sono trasformati in navi da guerra e considerati come appartenenti al naviglio da guerra dello Stato, nei termini e cogli effetti previsti dal Codice per la marina mercantile del Regno d'Italia (titolo IV) e della VII convenzione firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

Art. 2.

Il presente decreto avrà effetto dalla sua data.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

VIALE — CIUFFELLI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 712 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 797;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A tutto il 31 dicembre 1915, i militari in congedo della R. marina che posseggano i requisiti prescritti dall'art. 23 della legge 29 giugno 1913, n. 797, potranno essere nominati sottotenenti commissari di complemento a prescindere dalla condizione dell'esame, in base alle norme che saranno stabilite dal Nostro ministro della marina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 713 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 giugno 1889, n. 6144 (serie 3), che approva il testo unico della legge di pubblica sicurezza;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 18 giugno 1899, n. 232;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 9 marzo 1902, n. 85;

Visto il regolamento sul servizio territoriale approvato con R. decreto 2 luglio 1905 e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per la guerra e per la marina, di concerto con i ministri dell'interno e di grazia e giustizia e dei culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stabilimenti e i depositi dell'Amministrazione dello Stato, con tutti gli impianti elettrici, idraulici e meccanici relativi al loro funzionamento, anche se appartenenti ad enti privati, come pure le fabbriche, i depositi, i magazzini di prodotti esplodenti o di sostanze infiammabili di proprietà privata, indicati in apposito elenco, da compilarsi d'accordo tra i ministri dell'interno, della guerra e della marina e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale*, sono posti sotto la vigilanza delle autorità militari.

Saranno parimente posti sotto la vigilanza delle autorità militari gli stabilimenti per la fabbricazione e manifattura di armi, navi da guerra e loro macchine, corazze e materiali relativi.

Le autorità militari hanno facoltà di prendere tutti i provvedimenti necessari per la integrità e la sicurezza degli stabilimenti posti sotto la loro vigilanza e delle zone circostanti.

Art. 2.

Gli stabilimenti, indicati nell'elenco prescritto nell'articolo 1, sono equiparati, agli effetti del presente decreto, a quelli dell'Amministrazione dello Stato.

I militari, gli agenti della forza pubblica e le guardie giurate, addetti alla vigilanza degli stabilimenti suddetti, debbono per ogni effetto essere considerati come sentinelle. Essi, perciò, hanno l'obbligo di far fuoco su chiunque non obbedisca alle loro ingiunzioni.

Art. 3.

Il presente decreto, la cui efficacia durerà sino al 31 dicembre 1915, sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — VIALE — ORLANDO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 717 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 2 gennaio 1910, n. 7, che istituì il credito agrario nelle Marche e nell'Umbria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria e il commercio, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È prorogato fino al 31 dicembre 1915 il termine stabilito dagli articoli 3 e 14 della legge 2 gennaio 1910, n. 7, per la costituzione delle Casse agrarie nelle Marche e nell'Umbria.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — CAVASOLA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 718 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANULE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo, in caso di guerra e durante la guerra medesima;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia, di concerto coi ministri della guerra, della marina e delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il corso delle prescrizioni e quello dei termini perentori, tanto legali quanto convenzionali, portanti decadenza da una azione, eccezione o diritto qualsiasi, che fossero per scadere dal giorno della dichiarazione di guerra fino a quello in cui la guerra sarà finita e pubblicata la pace, contro i militari in attività di servizio, gli impiegati presso l'esercito e l'armata navale o contro qualunque altra persona, che si trovi per ragione di servizio al seguito dell'esercito o dell'armata navale, sono sospesi fino a tutto il sessantesimo giorno succesivo a quello in cui la pace sarà pubblicata.

I termini rimasti sospesi ripiglieranno il loro corso contro i militari o le persone anzidette, per i quali sia cessato, durante la guerra, il servizio militare per congedo o per altra causa; ma il loro compimento non avrà luogo prima del sessantesimo giorno successivo alla cessazione del servizio medesimo.

Art. 2.

Oltre quanto è disposto negli articoli 791 e seguenti del Codice civile e nel paragrafo 15, n. 217 del R. decreto 2 luglio 1903, n. 341, pei servizi di commissariato in tempo di guerra, combinato con la legge 9 aprile 1855, ogni ufficiale, durante la guerra, può in caso di urgenza, e a tutti gli effetti di legge, autenticare le

firme di militari o di altre persone, addette al servizio dell'esercito o dell'armata navale, che si trovino sotto il suo comando, e può del pari redigere procure nell'interesse delle suddette persone o riceverne dichiarazioni.

Qualsiasi atto, redatto nel modo anzidetto, è esente da tassa di bollo, dalla tassa di legalizzazione delle firme e non è soggetto a registrazione entro termine fisso.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ORLANDO — ZUPELLI — VIALE — DANEO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero 719 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del R. esercito e della R. marina;

Visto il regolamento per l'applicazione della detta legge, approvato con Notro decreto 18 luglio 1912, numero 867;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. esercito;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626;

Viste le leggi di ordinamento del R. esercito, testo unico approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n 380;

Vista la legge 30 maggio 1882, n. 768 (serie 3ª) portante provvedimenti relativi alla Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il R. decreto 7 febbraio 1884, n. 1243 (serie 3ª, parte supplementare) che erige in corpo morale l'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il Nostro decreto 5 febbraio 1911 che approva lo statuto dell'Associazione italiana della Croce Rossa;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato col Nostro decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Vista la legge 16 febbraio 1908, n. 49, che istituisce un corpo nazionale di volontari ciclisti ed automobilisti;

Visto il regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi dei militari in congedo illimitato che coprono determinati impieghi o si trovano in posizioni speciali, approvato con Nostro decreto 13 aprile 1911, n. 374;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta dei Nostri ministri, segretari di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In caso di guerra o di mobilitazione totale o parziale dell'esercito o dell'armata, e limitatamente al detto periodo, gli inscritti nel personale mobile dell'Associazione della Croce Rossa italiana, sono considerati militari e sono soggetti, in ragione del grado, cui a norma dei regolamenti si trovano equiparati, alla disciplina militare, sia nei rapporti fra loro, sia reciprocamente nei rapporti con i militari del R. esercito e della R. marina. Tale disposizione avrà effetto solamente quando siano chiamati a prestar servizio con le unità mobilitato.

Nel caso suddetto, ai mancanti alle chiamate vengono applicate le disposizioni penali sancite per i militari del R. esercito e della R. marina.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a riconoscere i gradi che il personale riveste nell'Associazione al momento della chiamata in servizio con le unità mobilitate (non oltre quello di maggiore) e quali delegato generale o commissari delegati presso le armate.

Il grado è provvisorio e verrà dato individualmente, volta per volta, al momento in cui assumono servizio, agli ufficiali dei quali viene richiesto l'impiego ed ai delegati suddetti e per la durata del servizio stesso.

Un apposito regolamento della Croce Rossa, approvato dai Ministeri della guerra e della marina, stabilirà le norme per l'applicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli impiegati civili dello Stato ascritti all'Associazione della Croce Rossa italiana, se prestano servizio, anche volontariamente, nell'Associazione stessa in caso di guerra, si considerano ad ogni effetto come in congedo.

Art. 4.

La disposizione di cui al precedente articolo è applicabile anche agli impiegati civili dello Stato ascritti fra i cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta ed appartenenti al corpo nazionale volontari ciclisti ed automobilisti (volontari ciclisti, automobilisti ed altre organizzazioni di milizie volontarie che siano riconosciute dal Governo).

Art. 5.

Il presente decreto, il quale dovrà essere presen-

tato al Parlamento per essere convertito in legge, avrà vigore all'atto della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — ZUPELLI.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Il numero 728 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 22 del testo unico di legge 7 maggio 1908, n. 248, e 82 del relativo regolamento 17 giugno 1909, n. 455;

Udito il consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concessa esenzione temporanea da ogni dazio interno di consumo, nelle località considerate in stato di guerra, per i viveri e i foraggi destinati alle truppe di terra e di mare mobilizzate.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto verrà provveduto allo stanziamento nel bilancio passivo del Ministero delle finanze del fondo occorrente per indennizzare i Comuni delle perdite dipendenti dall'applicazione del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA — DANEO — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a **S. M. il Re**, *in udienza del 9 maggio 1915, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Rivergaro (Piacenza).*

SIRE!

Il Consiglio comunale di Rivergaro, sorto dalle elezioni generali del luglio 1914, per il modo con cui riuscì composto e per le intestine discordie, si trovò subito nella condizione di non poter funzionare.

Avendo il sindaco e gli assessori rassegnate le dimissioni, non fu più possibile sostituirli; ed anche i consiglieri della maggioranza, per l'impossibilità di formare l'Amministrazione, dovettero dimettersi.

Un tale stato anormale di cose ha gravemente pregiudicato gli interessi del Comune tanto che non è ancora stata possibile la deliberazione del bilancio 1915, e tutti i servizi e l'ufficio comunale, anche per la morte del segretario, hanno urgente bisogno di essere riordinati e sistemati.

Pendono inoltre le pratiche per l'esecuzione di diverse opere di pubblico interesse che occorre prontamente definire, onde risolvere con esse il problema della disoccupazione.

E poichè sarebbe impossibile con elezioni suppletive risolvere la crisi, perchè esse avrebbero per effetto di determinare in seno al Consiglio la stessa situazione di cose che ha fin qui paralizzata la azione dell'Amministrazione, è indispensabile, giusta anche il parere del Consiglio di Stato espresso in seduta del 7 maggio corrente, sciogliere il Consiglio comunale, onde provvedere con un amministratore straordinario alla sistemazione urgente dei servizi e dar modo al corpo elettorale di costituirsi un'amministrazione che sia omogenea ed in grado di funzionare.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Rivergaro, in provincia di Piacenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avvocato Paolo Lega è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 maggio 1915.

VITTORIO EMANUELE.

SALANDRA.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

In esecuzione ed agli effetti dell'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693;

Rende noto:

che nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero delle finanze sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza - ed i ruoli di anzianità del personale dipendente dalle Direzioni generali delle imposte dirette e del catasto.

Roma, 19 maggio 1915.

Il ministro
DANEO.

Ministero della guerra

MANIFESTO DI CHIAMATA ALLE ARMI.

Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi i sottoindicati militari del R. esercito in congedo illimitato (compresi i provenienti dalla R. marina):

I. — I caporali maggiori, i caporali, gli appuntati e soldati di 1ª e 2ª categoria appartenenti alle classi o nati negli anni specificati nel seguente specchio. Essi dovranno presentarsi nelle prime ore del mattino dei giorni qui appresso stabiliti:

Giorni di presentazione	ARMI, CORPI E SPECIALITÀ	Esercito permanente — Classi	Milizia mobile — Classi	Milizia territoriale — I nati nel
A) 23 maggio	Alpini	1888-89-90-91-92-93 94 95	—	—
	Artiglieria da costa e da fortezza	1887-88-89-90-91-92-93-94-95	—	1878-79-80-81
	R. guardia di finanza	1886-87-88 89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
B) 24 maggio	Carabinieri Reali	1885-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95	—	1876-77-78-79-80-81-82-83-84
	Granatieri (1)	1889-90-91-92-93-94-95	—	—
	Fanteria di linea	1888-89-90-91-92 93-94-95	—	—
	Alpini	—	1882-83	1878-79-80-81
	Bersaglieri	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	—	—
	Cavalleria (1)	1892-93-94	—	—
	Id. (classi anziane passate al treno)	1886-87-88	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
	Artiglieria: da campagna (batterie), pesante campale	1886-87-88-89-90-91-92 93-94-95	1885	—
	Artiglieria: a cavallo (batterie)	1889-90-91-92-93-94-95	—	—
	Artiglieria: da montagna	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	—
	Artiglieria: automobilisti	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
	Genio: zappatori, pontieri, lagunari, ferrovieri	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	—	1876-77-78-79-80-81
	Genio: telegrafisti e minatori (1)	1889-90-91-92-93-94-95	—	1876-77-78-79-80-81
	Genio: automobilisti	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
	Genio: specialisti	1890-91-92-93-94-95	—	—
	Aviatori (1)	1892-93-94-95	—	—
	Treno di artiglieria e del genio	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
	Sanità e sussistenze	1886-87-88-89-90-91-92-93-94-95	1882-83-84-85	1876-77-78-79-80-81
C) 25 maggio	Fanteria (compresi i provenienti dai granatieri e dai bersaglieri)	—	—	1877-78-79-80-81
D) 1° giugno	Tutti i militari di 1ª e 2ª categoria in congedo illimitato provvisorio, nonchè quelli che non abbiano ancora prestato servizio militare per essere stati ammessi al ritardo del servizio, ed i volontari d'un anno che non abbiano ancora impreso servizio.			

(1) Oltre i militari delle classi indicate sono stati anche richiamati alle armi, mediante cartolina precetto:
a) i militari di 1ª categoria della classe 1888 ascritti ai granatieri;
b) i militari di 1ª categoria della classe 1889 ascritti alla cavalleria;
c) i militari di 1ª categoria delle classi 1887 e 1888 ascritti ai telegrafisti del genio;
d) i militari di 1ª categoria delle classi 1890 e 1891 ascritti agli aviatori.

II. — Si presenteranno pure nelle prime ore del mattino del giorno fissato dal precedente specchio per la classe più giovane della rispettiva arma o corpo:

i militari appartenenti a classi sotto le armi, già stati inviati in congedo illimitato, sia per fine di ferma, sia per anticipazione;

i militari già trasferiti alla milizia territoriale, benchè nati in anni non indicati nella colonna: milizia territoriale;

tutti i militari di qualsiasi classe ascritti alla 3ª categoria e già istruiti perchè provenienti dalle altre categorie;

tutti i sottufficiali di 1ª, 2ª e 3ª categoria a qualunque arma, corpo, specialità e classe appartengano.

III. — Sono infine richiamati alle armi e partiranno dal comune nel quale si trovano entro le 24 ore dalla pubblicazione del presente manifesto, tutti gli ufficiali del R. esercito non in effettivo servizio, ascritti alle seguenti categorie (esclusi però gli ufficiali generali ed i colonnelli non stati precettati personalmente); ufficiali in disponibilità ed in aspettativa; ufficiali in congedo provvisorio ed in posizione di servizio ausiliario; ufficiali di complemento; ufficiali di milizia territoriale; nonchè gli ufficiali di riserva i quali abbiano ricevuto apposito preavviso con precetto personale.

IV. — Tutti i militari che si trovino in licenza, di qualsiasi genere, devono immediatamente raggiungere il proprio corpo o distretto.

1. Gli ufficiali, muniti del proprio R. decreto di nomina, o di altro documento per farsi riconoscere, raggiungeranno direttamente la loro destinazione; ove non la conoscano, si presenteranno al comando del distretto od al comando del deposito più vicino.

Gli ufficiali che non si trovassero nelle loro sedi abituali potranno, occorrendo, raggiungere queste ultime per prendervi il loro equipaggiamento militare, ripartendone poi immediamente, per recarsi a destinazione.

Gli ufficiali richiamati alle armi hanno diritto al trasporto sulle ferrovie e sulle linee di navigazione, colle norme qui sotto riassunte, dal Comune dove si trovano fino a destinazione.

Sulle linee delle ferrovie esercitate dallo Stato e delle società: Veneta per costruzione ed esercizio di ferrovie secondarie italiane; Ferrovie Nord-Milano; per la ferrovia Suzzara-Ferrara; Nazionale di ferrovie e tramvie (per le linee Brescia-Bornato-Iseo e Rovato-Iseo-Edolo), il viaggio ha luogo senza pagamento e dietro la semplice presentazione del foglio o certificato di viaggio rilasciato dal comando di distretto o di deposito che si trova sul posto, o, in mancanza, dal sindaco del Comune di partenza.

Su tutte le linee di navigazione, comprese quelle esercitate dalle ferrovie dello Stato, e su tutte le linee ferroviare e tramviarie appartenenti ad amministrazioni non comprese nel capoverso precedente, le quali ammettono il conto corrente (senza cioè pagamento diretto) su presentazione di appositi documenti, sarà prodotta la richiesta mod. *B*, color rosa, pel trasporto personale, la quale potrà essere ritirata presso le autorità di cui al capoverso precedente, e le richieste mod. *C*, parte 2ª e 3ª, pure di color rosa, pel trasporto del bagaglio e dei quadrupedi, le quali potranno essere ritirate presso i comandi di distretto o di deposito, ed anche presso i comandi delle sezioni di 2ª classe dei R. carabinieri.

Sulle linee esercitate da Società che non ammettono il conto corrente, gli ufficiali produrranno le richieste mod. *B*, di color verde, per il trasporto personale e mod. *C*, parte 2ª e 3ª, di color bianco, per il trasporto del bagaglio e dei quadrupedi, rilasciate dalle stesse autorità accennate nei precedenti capoversi e pagheranno in partenza il prezzo del biglietto con esenzione dalla tassa di bollo. Su queste linee gli ufficiali muniti di libretto mod. *A* potranno anche valersi dei relati scontrini per il trasporto personale e del bagaglio, mediante pagamento a norma delle tariffe previste dalle vigenti convenzioni.

2. I sottufficiali e militari di truppa muniti del foglio di congedo e del libretto personale, se ne sono provvisti, si presenteranno al sindaco del Comune nel quale si travano, il quale li invierà a destinazione, fornendo loro, se debbono valersi della ferrovia, il foglio di viaggio, e, ove occorrano, in analogia al numero precedente, anche le richieste e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

Giunti al corpo, i richiamati riceveranno, qualunque sia il loro grado l'indennità di trasferta di L. 1,20 al giorno, sia per il giorno della presentazione al sindaco, sia per ogni altra giornata di viaggio. Perderanno però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che, per giungere a destinazione, debbano impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente, dal sindaco, l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ogni giornata di viaggio.

3. Quelli tra i richiamati che sono impiegati presso le amministrazioni ferroviarie del Regno, presso l'amministrazione telegrafica e postale dello Stato o presso stabilimenti militari, ed in generale tutti coloro che, per ragioni d'ufficio o d'impiego, si ritengano dispensati, a norma delle vigenti prescrizioni, di rispondere alla chiamata, devono assicurarsi presso le amministrazioni dalle quali dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad esse comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari, la cui dispensa è subordinata alla compilazione del modello 5, prescritto dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare, anteriormente alla data del R. decreto che ordina la presente chiamata. Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà esser fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

4. I sottufficiali e militari di truppa che si presenteranno con calze, camicie, corregge da pantaloni, farsetti, fazzoletti e mutande di loro proprietà ed in buono stato d'uso, saranno autorizzati a servirsene in sostituzione degli oggetti militari corrispondenti, ricevendone un adeguato compenso.

Lo stesso dicasi per le calzature, quando queste non abbiano forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza, si possano usare colla uniforme militare e siano in buono stato di conservazione.

5. Con apposito R. decreto è concessa amnistia a tutti i militari (ufficiali e truppa) che siano incorsi nei reati di diserzione e di mancanza alle chiamate per istruzione, i quali si presenteranno alle armi colla loro classe.

6. Conforme alle disposizioni del Codice penale militare saranno tosto dichiarati disertori coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti i militari in esso menzionati.

MANIFESTO

per la chiamata alle armi di militari di 3ª categoria non istruiti.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi per il giorno 1° giugno 1915 i militari di 3ª categoria nati negli anni 1888, 1889, 1890, 1891, 1892, 1893, 1894 e 1895.

2. Tutti i militari suddetti, che nel giorno sopra indicato si troveranno nel territorio di comando di distretto, quand'anche appartenenti per fatto di leva ad altro distretto, dovranno presentarsi, muniti del foglio di congedo, se ne sono provvisti, nelle prime ore del mattino del giorno suddetto, direttamente a detto comando, se dimoranti nel capoluogo di distretto; in caso diverso si presenteranno, sempre nelle prime ore del mattino stesso, al sindaco del Comune ove si trovano per ricevere i documenti di viaggio e le eventuali anticipazioni per il trasporto sulle ferrovie, sulle tramvie e sui piroscafi.

3. Giunti al corpo, i militari riceveranno l'indennità di trasferta di L. 1,20 al giorno, sia per il giorno di presentazione al distretto ovvero al sindaco, sia per ogni giornata di viaggio.

Perderanno però l'indennità di trasferta per il giorno della presentazione, se questa non avverrà nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, senza che il ritardo sia giustificato.

Coloro che per giungere a destinazione, debbono impiegare due o più giorni di viaggio, potranno avere anticipatamente dal sindaco l'indennità di trasferta di L. 1,20 per ogni giornata di viaggio.

4. Quelli tra i militari chiamati che coprono uno degli impieghi o si trovano nelle posizioni indicate dagli articoli 1, 5, 6, 8 e 10 del regolamento sulle dispense dalle chiamate alle armi e che si ritengono perciò dispensati dall'obbligo di rispondere alla chiamata, devono assicurarsi presso le Amministrazioni dalle quali dipendono, che dall'autorità militare competente sia stata ad esse comunicata la necessaria autorizzazione per la dispensa.

I militari la cui dispensa è subordinata alla compilazione del mod. 5, prescritto dalle istruzioni per l'applicazione del regolamento suddetto, non saranno ammessi a fruire della dispensa, se tale modello non sia stato presentato alla vidimazione dell'autorità militare anteriormente alla data del R. decreto che ordina la presente chiamata.

Per i militari invece, a favore dei quali, giusta le suddette istruzioni, la dispensa deve richiedersi appena indetta la chiamata, la relativa richiesta dovrà essere fatta al comando del distretto prima del giorno stabilito per la presentazione alle armi.

5. I militari che si presenteranno con calze, camicie, correggie da pantaloni, farsetti, fazzoletti e mutande di loro proprietà ed in buono stato d'uso, saranno autorizzati a servirsene in sostituzione degli oggetti militari corrispondenti, ricevendone un adeguato compenso.

Lo stesso dicasi per le calzature, quando queste non abbiano forma che si discosti troppo da quella d'ordinanza, si possano usare colla uniforme militare e siano in buono stato di conservazione.

6. Conforme alle disposizioni del Codice penale militare saranno dichiarati disertori coloro che, senza legittimo impedimento debitamente comprovato, indugeranno la loro presentazione.

7. Il presente manifesto vale di avviso personale a tutti gli interessati.

AVVERTENZE

Alle famiglie bisognose dei suddetti militari di 3ª categoria, le quali ne facciano richiesta, verbale o scritta, al sindaco del Comune ove risiedono, è accordato, per decisione di apposita Commissione comunale, un soccorso giornaliero, pagato dal sindaco il lunedì di ogni settimana, nella misura seguente:

	Nei Comuni capiluoghi di Provincia, di circondario o di distretto amministrativo	Negli altri Comuni
a) per la moglie	L. 0,70	0,60
b) per ogni figlio legittimo o legittimato di età inferiore ai 12 anni od inabile al lavoro . . .	» 0,35	0,30
c) per un solo genitore di età superiore ai 60 anni od inabile al lavoro	» 0,70	0,60
d) per entrambi i genitori di età superiore ai 60 anni od inabili al lavoro	» 1,10	1,00
e) per un fratello o per una sorella orfani di entrambi i genitori e di età inferiore ai 12 anni ovvero inabili al lavoro	» 0,70	0,60
f) per ogni altro fratello ed ogni altra sorella nelle condizioni ora indicate	» 0,35	0,30

Il soccorso sarà accordato quando risulti che i congiunti trovansi in condizioni di bisogno e che, essendo totalmente a carico del militare, sono rimasti privi dei necessari mezzi di sussistenza. Esso non sarà accordato ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), quando il militare sia ammogliato o vedovo ed al soccorso siano stati ammessi la moglie ed i figli di lui. Quando siano chiamati alle armi più fratelli, il soccorso ai congiunti enumerati alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) non potrà essere corrisposto che nei riguardi di un solo di essi.

MANIFESTO

per gli arruolamenti volontari nei corpi del R. esercito, per la durata della guerra, e per l'ammissione di militari di 3ª categoria, in congedo, a prestar servizio nei reparti dell'esercito permanente.

D'ordine del ministro della guerra ed in base all'art. 101 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, si notifica quanto appresso circa gli arruolamenti volontari per la durata della guerra:

1. Tali arruolamenti saranno aperti dalla data del presente manifesto, e fino a nuovo ordine, in tutte le armi e tutti i corpi del R. esercito, escluse le compagnie di sanità e di sussistenza, restando per altro subordinata l'assegnazione alle armi e corpi speciali alla condizione che gli aspiranti o sappiano cavalcare o posseggano attitudini professionali che ne rendano possibile ed utile l'impiego nelle armi o corpi ai quali intendano di essere ascritti.

2. Agli arruolamenti di cui trattasi possono essere ammessi:

a) i cittadini italiani da 18 a 20 anni che non abbiano ancora concorso alla leva;

b) coloro che, avendo concorso alla leva, ed essendo stati mandati rivedibili ovvero riformati, abbiano acquistato ora l'idoneità fisica richiesta pel servizio militare in tempo di guerra;

c) tutti coloro, infine, che, avendo cessato da ogni obbligo di servizio militare, siano tuttavia giudicati fisicamente abili a sopportare le fatiche ed i disagi d'una campagna di guerra, senza alcuna limitazione di età.

È concesso altresì agli italiani non regnicoli di partecipare agli arruolamenti medesimi.

3. I militari di 3ª categoria, tuttora in congedo illimitato, hanno facoltà di chiedere di prestar servizio per la durata della guerra nei corpi o reparti dell'esercito permanente.

4. Non saranno ammessi a tale arruolamento coloro che abbiano riportato condanne, le quali, ai termini dell'art. 5 del succitato testo unico delle leggi sul reclutamento, importino l'esclusione dal servizio militare e dall'appartenere all'esercito.

5. Coloro che prestarono precedentemente servizio nel R. esercito come militari di truppa o come sottufficiali riacquisteranno all'atto del loro arruolamento volontario il grado che avevano al momento in cui furono congedati, a meno che non lo avessero perduto per retrocessione o per condanna.

6 Le domande, in carta semplice, saranno dirette al comando del deposito del corpo in cui gli aspiranti desiderano essere ammessi. Vi dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità;

c) foglio di congedo, per coloro che abbiano già prestato servizio nel R. esercito, i quali sono perciò dispensati dal produrre il certificato di nascita.

In luogo del certificato di nascita, coloro che non hanno ancora concorso alla leva potranno produrre il certificato di inscrizione sulle liste di leva; i rivedibili e i riformati potranno produrre il certificato di esito di leva o il certificato di riforma.

Tali documenti non dovranno essere, beninteso, prodotti dagli italiani non regnicoli: costoro però dovranno dichiarare per iscritto qual sia la loro cittadinanza e la loro posizione militare nello Stato

d'origine e produrre documenti che valgano ad assicurare della loro identità personale.

I militari di 3ª categoria dovranno allegare alla domanda il solo foglio di congedo provvisorio, di cui sono provvisti.

7. Gli aspiranti all'arruolamento volontario riconosciuti idonei ed i militari di 3ª categoria che chiedano di prestar servizio nell'esercito permanente, dovranno sottoscrivere apposito atto col quale si obblighino a rimanere alle armi per tutta la durata della guerra.

8. Gli aspiranti all'arruolamento, muniti dei documenti di cui al precedente n. 6, possono presentarsi direttamente al deposito del corpo nel quale intendano di imprendere servizio.

Se il deposito del corpo è lontano ed essi risiedono nel territorio di comando di distretto, potranno anche presentarsi, con la domanda documentata, a detto comando.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 7 gennaio 1915:

Maturo Michelangelo fu Pasquale, ufficiale d'ordine a L. 1500, dal 1° gennaio 1915.

Con R. decreto del 21 febbraio 1915:

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 1500 dal 1° dicembre 1914:

Ciappino Cesare — Di Gennaro Modesto — Fanigliulo Francesco — Rosa Aurelio — Ramaglia Emilio — Tucci Guido — Bernardi Alessandro — Bonfiglio Nicolò — Antonacci Armando — Gabba Inigo Alcide — De Mauro Alberto — Bissi Aldo.

Con R. decreto dell'11 marzo 1915:

Piazza Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 1500 dal 1° marzo 1915.

Con decreto Ministeriale del 20 marzo 1915:

Breschi Anelito, alunno dal 4 marzo 1915.
Miele Pompeo, alunno dal 12 marzo 1915.

Con decreto Ministeriale dell'8 gennaio 1915:

Saettone Giacomo, ufficiale postale telegrafico a L. 2400 dal 1° gennaio 1915.

Con decreto Ministeriale del 12 gennaio 1915.

A capi d'ufficio a L. 4000 dal 1° gennaio 1915:

Testone Gioacchino Maccaresi Ettore — Zanoncelli Luigi — Balata cav. Antonio — Silvestrini Lorenzo — Zanotti Alessandro — Buzzoni Alessandro — Trinchieri Pietro — Francioni Egisto — Ingravalle cav. Mauro — Segagni Ettore — Da Pozzo Giuseppe — Cafiero cav. Ottavio — Capra Giuseppe — Fantini Latino.

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 2400 dal 1° gennaio 1915:

Ferrari Alberto — De Santis Gino — Corsico Piccolini Pietro — Calvani Nicola — Fantoni Edoardo — Garau Osea — De Leo Gaetano — Tucci rag. Michele — Pontini Vincenzo — Nardini Francesco — Cirami Vincenzo — Camilloni Romeo — Ricottilli Giuseppe.

Ad ufficiali postali telegrafici a L. 2100 dal 1° gennaio 1915:

Breda Giacomo — Donisi Matteo — Tridenti Carlo — Morando Girolamo — Mureddu Filippo — Brigidi Alfonso — Cotellessa dottor Edgardo — Audisio Guido — Meloni dott. Giuseppe — Giordano Santi — Alessi Salvatore — Abate Francesco.

A primi ufficiali telegrafici a L. 3300 dal 1° gennaio 1915:

Porcu Sebastiano — Pes Girolamo — Brunetti Vito Antonio — Villa Vincenzo — Bellini Bellino — Malfi Alfonso — Ferilli Raffaele — Diana Giovanni — Tatafiore Umberto — Rimassa Nicolò — Brunoni Paolo.

A primi ufficiali telegrafici a L. 3000 dal 1° gennaio 1915:

Di Mauro Salvatore — Bartoletti Giuseppe — Budini Luigi — Chiala Giuseppe.

Ad ausiliarie a L. 1950 dal 1° gennaio 1915:

Candela Giovanna nata Cornalba — Sion Guendalina nata Piccoli — Pazzi Maria nata Redi — Perosino Margherita — Martucci Zaira nata Ranfagni — Pasi Bianca nata Albizzati — Fulignoli Violante Carlotta — Vezzino Eugenia — Davò Maria nata Malavolta — Stringa Ernestina — De Lellis Beatrice — Cappanera Angelina nata Delli Franci — Bertrand Rosa nata Vellino — Ferraris Margherita — Tordini Maria — Tione Elena nata Krall — Di Maio Giulia Gianoglio Giuseppina nata Porta — Canziani Emilia nata De Zanetti — Ieva Annina nata Ciocia.

Ad ausiliaria a L. 1700 dal 1° gennaio 1915:

Paggiu Maddalena Giuseppina nata Ambrosio — La Tessa Adelaide nata Giordano — Baffo Corinna nata Paltrinieri — Palermi Ernestina.

Con decreto Ministeriale del 20 marzo 1915:

Sometti Angelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1800 dal 1° ottobre 1914.
Martinetti Egisto, primo ufficiale telegrafico a L. 3000 dal 7 novembre 1914.

Con decreto Ministeriale del 23 marzo 1915:

Rovida cav. Adolfo, primo ufficiale postale telegrafico a L. 3300 dal 1° dicembre 1914.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Cinelli Primo fu Savino ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 67 ordinale, n. 337 di protocollo e n. 2504 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Siena in data 11 novembre 1914, in seguito alla presentazione di due certificati di proprietà e relativi certificati di usufrutto della rendita complessiva di L. 150 consolidato 3.50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al signor Cinelli Primo fu Savino, i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1915

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor Barba Francesco fu Ferdinando ha denunciato lo smarrimento della ricevuta n. 728 ordinale, n. 3973 di protocollo e numero 60,088 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Napoli in data 15 ottobre 1914, in seguito alla presentazione di un certificato di usufrutto della rendita complessiva di L. 150,50 consolidato 3,50 %, con decorrenza dal 1° luglio 1913.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Barba Francesco fu Ferdinando il nuovo titolo proveniente dall'ese-

guita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 maggio 1915.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 maggio 1915, in L. 109,65.

MINISTERO DEL TESORO E MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei cambi secondo le comunicazioni delle piazze indicate nei decreti Ministeriali del 1° settembre 1914 e 15 aprile 1915, accertata il giorno 26 maggio 1915 da valere per il giorno 27 maggio 1915:

PIAZZA	DENARO	LETTERA
Parigi	106.—	106.97
Londra	27.55	27.81
Berlino	—	—
Vienna	—	—
Svizzera	108.56	109.56
New York	5.81	5.88
Buenos Ayres	2.43	2.46
Cambio dell'oro	109.30	110.—

Cambio medio ufficiale agli effetti dell'art. 39 del Codice di commercio del giorno 27 maggio 1915:

Franchi	106 48 1/2
Lire sterline	27.68
Marchi	—
Corone	—
Franchi svizzeri	109 06
Dollari	5.84 1/2
Pesos carta	2.44 1/2
Lire oro	109.65

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Liceo-ginnasio pareggiato del Collegio italo albanese DI SAN DEMETRIO CORONE (COSENZA)

Con le norme stabilite dalla legge 8 aprile 1906, n. 141, dal regolamento approvato con R. decreto 3 agosto 1908, n. 623, dall'articolo 43 del regolamento 31 agosto 1911, n. 104, e dall'art. 37 della legge 16 luglio 1914, n. 679, è aperto il concorso per titoli alle seguenti cattedre:

1° ad una cattedra di fisica e chimica nel liceo, col grado di straordinario con lo stipendio di lire duemiladuecento (L. 2200) e col completamento dell orario minimo mediante l'insegnamento della matematica nel ginnasio inferiore oltre la retribuzione per le ore in più;

2° ad una cattedra di materie letterarie nel ginnasio superiore col grado di straordinario e con lo stipendio di lire duemiladuecento (L. 2200) oltre la retribuzione per le ore in più.

Chi intende parteciparvi deve inviare direttamente, non più tardi del 31 luglio 1914, la domanda in carta di L. 0,65 corredata dai documenti che seguono, al R. commissario per il collegio italo-albanese, comm. dott. Angelo Scalabrini, in Roma (Direzione generale delle scuole all'estero - via Aureliana, n. 12):

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione fisica ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio cui aspira;

3° certificato generale del casellario giudiziario;

4° certificato di moralità, rilasciato dal sindaco del Comune dove il concorrente risiede con la dichiarazione del fine per cui il certificato stesso è richiesto e sentito l'avviso della Giunta comunale;

5° certificato di cittadinanza italiana;

6° laurea universitaria, o diploma che abiliti all'insegnamento per cui è bandito il concorso, o certificato dell'Istituto che rilascia la laurea o diploma o certificato, di cui all'art. 2, comma 1, della legge 8 aprile 1906, n. 141;

7° certificati attestanti i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o diploma se non risultino dal diploma stesso o dal certificato;

8° cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti o della carriera didattica percorsa;

9° elenco in carta libera delle pubblicazioni o dei documenti presentati.

I certificati di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 devono essere in data non anteriore a tre mesi dalla chiusura del concorso.

Il certificato di cui al n. 4 dovrà riferirsi agli ultimi due anni e cioè agli anni scolastici 1913-9 4 e 1914-915.

Ai documenti predetti i concorrenti possono unire gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse e le loro pubblicazioni. Sono escluse le opere manoscritte o in bozze di stampa.

I documenti debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

Nella domanda il concorrente deve indicare con esattezza la propria dimora o il luogo dove intende che gli siano restituiti i documenti.

Coloro che partecipano a più concorsi di questa Amministrazione devono presentare altrettante domande, ed unire a ciascuna domanda copia autentica dei documenti indicati ai numeri 6 e 7 ed il cenno e l'elenco di cui ai numeri 8 e 9.

Non sono accolte domande, nuovi titoli e pubblicazioni e parti di esse che giungano all'ufficio del R. commissario dopo il 31 luglio 1914.

Il R. commissario del Collegio italo-albanese
A. Scalabrini.

Scuola normale maschile pareggiata del collegio italo-albanese di San Demetrio Corone (Cosenza).

In conformità delle norme sopraddette, è aperto il concorso per titoli alla cattedra di lingua e lettere italiane con il grado di straordinario e con lo stipendio di lire duemiladuecento (L. 2200), oltre la retribuzione per le ore in più delle obbligatorie.

Il R. commissario del collegio italo-albanese
A. Scalabrini.

PARTE NON UFFICIALE

CRONACA DELLA GUERRA

Settori esteri.

Tutti i reiterati assalti tentati ieri dai tedeschi sulla Dubissa e sulla Vistola, dagli austro-tedeschi in Galizia e dagli austro-ungarici in Bucovina sono stati brillantemente respinti dalle truppe russe, le quali, secondo un comunicato da Pietrogrado, hanno fatto in alcuni punti del settore orientale un migliaio di prigionieri e catturato molto materiale da guerra.

Nel settore occidentale lo stato d'inferiorità dei tedeschi, rispetto a quello degli anglo-franco-belgi, si accentua ogni giorno di più, perchè dovunque subiscono scacchi.

Scacchi hanno subìto, infatti, ieri nella regione d'Angres, alla pianura di Buval, a nord-est di Lorette, a sud-ovest di Souchez; e nulla più lor giova la proiezione di quei gas asfissianti di cui troviamo spesso cenno nei comunicati del maresciallo French.

Mandano da Cairo che gli alleati fanno giornalmente progressi nella penisola di Gallipoli. I turchi, ridotti ormai alla difensiva, perdono ogni giorno terreno, perchè si vedono strappate l'una dopo l'altra quelle trincee con le quali contavano ostacolare la marcia dei franco-inglesi verso i forti della parte più angusta dello stretto dei Dardanelli.

Nel settore caucasico nessun combattimento importante è segnalato dal comunicato ufficiale da Pietrogrado. Tuttavia anche qui i turchi devono cedere il passo alle truppe russe passate nuovamente all'offensiva su tutti i punti del settore stesso.

Telegrafano da Browhead che il vapore americano *Nebraska* è stato silurato ieri da un sommergibile tedesco presso l'Irlanda meridionale.

Questo siluramento, per fortuna non riuscito completamente, non potrà a meno di risollevare l'indignazione americana contro i metodi di guerra adottati dal Governo germanico.

Maggiori informazioni sulla guerra sono date dall'*Agenzia Stefani* con i seguenti telegrammi:

Pietrogrado, 25. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Su tutto il fronte della Dubissa del villaggio di Boubie fino al villaggio di Veleny sul Niemen vivi combattimenti non ancora terminati sono stati impegnati nei giorni 23 e 24.

Sulla riva sinistra della Vistola superiore nella regione di Opatoff i combattimenti continuano avendovi il nemico evidentemente ricevuti alcuni rinforzi.

I suoi tentativi di prendere l'offensiva sono stati respinti con successo da nostri contrattacchi durante i quali il nemico ha subito grosse perdite.

In Galizia sul fronte da Jaroslaw a Przemysl il combattimento è stato ripreso con accanimento dal mattino del 24 sulle due rive del San.

Grandi forze nemiche che hanno fatto reiterati attacchi il 23 e il 24 sul fronte Goussakoff Kroukemitza sono state disperse dal fuoco della nostra artiglieria.

Presso il villaggio vecchio Bourtchitze abbiamo fatto ancora oltre mille prigionieri fra cui 20 ufficiali ed abbiamo catturato parecchie mitragliatrici e proiettori.

Sugli altri fronti regna calma.

Nella valle del Tysmelitze e a sud dello Stryi si segnalano combattimenti parziali.

Londra, 25. — Un comunicato del maresciallo French dice:

Parti della nostra linea ad est di Ypres, perdute ieri a causa dei gas asfissianti, non sono state ancora riconquistate. Il volume dei gas adoperati era più considerevole che non lo fosse mai stato per l'innanzi. I gas furono proiettati da cilindri durante quattro ore e mezzo consecutive su un fronte di cinque miglia, mentre eravamo bombardati da obici asfissianti. La nube dei gas raggiungeva in certi luoghi 40 piedi di altezza. Altre parti della nostra linea restarono tuttavia intatte. I nostri soldati provarono così essere possibile affrontare con precauzioni questo genere di attacco.

Pietrogrado, 25. — Un comunicato dello stato maggiore dell'esercito del Caucaso, in data d'oggi, dice:

Il 23 maggio in direzione del litorale vi è stato il fuoco abituale.

In direzione di Sarykamych, nella regione del passo di Kizil-Derbent, i turchi hanno tentato di passare all'offensiva, ma sono stati respinti verso ovest.

Nelle altre direzioni nessun cambiamento.

Parigi, 26. — Il comunicato ufficiale delle ore 15 dice:

Gli scacchi subiti ieri dal nemico nella regione di Angres e a nord del massiccio di Lorette determinarono da parte sua una reazione estremamente violenta. Si è combattuto furiosamente durante la serata e la notte.

Abbiamo conservato tutti i nostri guadagni. Le nostre truppe hanno mostrato un coraggio e una tenacia magnifica.

I tedeschi dapprima hanno contrattaccato l'opera da noi conquistata a nord-ovest di Angres ed hanno moltiplicato per riprenderla sforzi accaniti. Malgrado il bombardamento eccezionalmente intenso a cui siamo stati sottoposti, abbiamo mantenuto la totalità delle nostre nuove posizioni.

Abbiamo occupato l'altra parte alla fine della giornata quasi interamente la pianura di Buval, ove avevamo preso piede nel pomeriggio e vi ci siamo mantenuti sotto un fuoco violento.

Nello stesso tempo abbiamo guadagnato terreno sulle creste a nord-est di Lorette ed abbiamo occupato una trincea nemica nei dintorni di Souchez.

Nella regione di Soissons e in quella di Reims è stata impegnata una vivissima lotta di artiglieria.

Sul rimanente del fronte nulla da segnalare.

Durante la giornata del 25 i nostri aeroplani hanno mostrato una grande attività su tutto il fronte; hanno effettuato con successo vari bombardamenti lanciando 203 proiettili di cui 82 grosse bombe pesanti dieci chili, quattordici granate da 155 pesanti 43 chili L'efficacia delle esplosioni è stata constatata su vari punti e specialmente al parco di aviazione tedesco di Hervilly (a sud-est di Roisel) ove un aeroplano e l'hangar si sono incendiati; al centro aviazione tedesca di Grand Priel (a nord ovest di Saint Quentin) ove l'hangar è stato distrutto; alla stazione di Saint Quentin, ove un deposito di essenza è stato colpito.

Durante la notte precedente quattro granate erano state lanciate sulla stazione di Douai e fu constatato un incendio nelle vicinanze dello scalo merci.

Le Havre, 26. — Un comunicato del quartiere generale belga dice:

Il giorno 24 corrente un bombardamento intermittente avvenne in diversi punti del fronte, principalmente verso la testa di ponte situata a nord di Dixmude.

Cairo, 26. — Un comunicato sulle operazioni dei Dardanelli dice:

La prima divisione francese ha fatto il 21 corrente progressi rilevanti e si trova ora presso le trincee turche. Il 22 corrente alle tre pomeridiane i turchi attaccando vigorosamente la sinistra della brigata indiana riuscirono temporaneamente a prendere piede ma furono cacciati subendo una perdita di 500 uomini in seguito ad un forte contrattacco subito fatto. Abbiamo fatto anche un certo numero di prigionieri. Il 23 corrente abbiamo consentito di sospendere le ostilità dinanzi ai corpi d'armata australiano e neozelandese per permettere ai turchi di sotterrare i morti caduti presso le nostre trincee.

I turchi hanno inumato i soldati uccisi dal 18 al 20 corrennte La giornata del 23 è passata calma nella regione meridionale della penisola; il 24 corr. i francesi, unitamente alla divisione navale britan ica, hanno effettuato di notte una considerevole avanzata con perdite leggere.

Una divisione territoriale si è recata anche essa sul fronte e la nuova linea è stata consolidata.

Pietrogrado, 26. — In seguito al carattere dell'agitazione turco-tedesca il Governo russo ha rinforzato il suo esercito in Persia. Truppe con artiglieria sono sbarcate a Euzeli e marciano su Karvin.

Il Governo russo ha informate il Governo persiano che l'invio di rinforzi non costituisce un atto di ostilità.

Browhead, 26 (Irlanda meridionale). — Il vapore americano *Nebraska* di 4490 tonnellate diretto da Liverpool a Delaware è passato a Fastnet alle 5.30 di stamane. Alle 9.5 il seguente radiotelegramma è stato ricevuto dalla stazione di Crookshaven: Il *Nebraska* trovantesi a circa 40 miglia a ovest-sud-ovest da Fastnet chiede soccorso essendo stato silurato. L'equipaggio rimane presso il vapore in un canotto. Il tempo è bello.

Londra, 26. — Un altro dispaccio al Lloyd relativo al vapore americano *Nebraska* dice che il vapore con la prua piena di acqua è scortato da una nave da pesca inglese armata.

Londra, 26. — Il *Tyd* pubblica che la stazione di Saint Pierre a Gand è stata parzialmente distrutta da aeroplani alleati.

Londra, 26 (ufficiale). — Operando ieri per appoggiare le truppe australiane e neo-zelandesi sulla riva della penisola di Gallipoli, la corazzata inglese *Triumph* è stata silurata da un sottomarino ed è affondata.

Il capitano, il comandante e la maggior parte degli ufficiali e dei marinai sarebbero stati salvati.

Cacciatorpediniere e piccoli canotti di pattuglia hanno inseguito il sottomarino sino alla notte.

Pietrogrado, 26. — Un comunicato dello stato maggiore del generalissimo dice:

Nella regione di Chavli i combattimenti continuano senza importanti cambiamenti.

Presso Osowiecz, nelle vicinanze del villaggio di Sosnia, un tentativo tedesco di attaccarci è stato respinto dal fuoco della fortezza.

In direzione di Lomza, in alcuni settori, vi è stato un violento fuoco di artiglieria.

Sulla sinistra della Vistola, il 24 e nella notte del 25, abbiamo respinto diversi attacchi nemici, pronunciati senza grande energia.

Un combattimento accanitissimo, sulle tre rive del San, nella regione fra Yaroslaw e Przemysl, è continuato durante tutta la giornata del 25.

Fra Przemysl e la grande palude del Dniester il nemico ha continuato a sviluppare un uragano di fuoco di artiglieria e ad introdurre nel combattimento forze importanti nel settore Goussakow-Kroukenitza.

Tutti gli attacchi nemici in questa regione sono stati respinti con successo.

Nella regione al di là del Dniester e nella Bucovina nessun cambiamento.

Dimostrazioni all'Italia

Continuano in Francia le manifestazioni di fratellanza e di plauso all'Italia.

A Tolone l'altra sera, dopo l'uscita dai laboratori, ebbe luogo un'altra imponente dimostrazione, che è stata particolarmente entusiastica dinanzi al Municipio che era decorato con bandiere degli alleati.

Il sindaco ha ricordato che è a Tolone che nell'ottobre 1893 si strinse l'alleanza franco-russa e nell'aprile 1901 le prime basi della fraternità di armi della marina italiana e francese furono gettate con la visita che vi fece la squadra comandata dal Duca di Genova.

L'evocazione di questi ricordi ha entusiasmato la folla che ha intonato la marsigliese, l'inno di Mameli e la marcia dei bersaglieri.

Un corteo di ventimila persone ha percorso le vie principali ed i boulevards acclamando l'esercito e la marina al grido di: « Viva l'Italia! Viva la Francia! ».

Londra, 26. — La dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria-Ungheria ha prodotto fra la popolazione di Malta un entusiasmo tanto intenso quasi quanto quello che provocò la dichiarazione di guerra della Inghilterra. La Valletta è tutta imbandierata. Alla sera è stata fatta una imponente dimostrazione. Tutti i fanciulli della numerosa colonia italiana con bandiere inglesi e italiane si sono recati a cantare inni nazionali sotto le finestre del governatore. L'entusiasmo nelle vie della città gremite di folla era vivissimo.

Parigi, 26. — Il municipio e gli edifici pubblici sono decorati con le bandiere italiane e bandiere degli altri alleati.

⁂ Tremila persone hanno invaso il Casino de Paris decorato con bandiere dell'Italia e della Francia e degli alleati.

Sul palco, decorato con i colori delle Nazioni sorelle, sono comparsi il dott. Guelpa, il presidente della Lega franco-italiana, senatore Rivet, i deputati Beauquier e Millevoye e numerose personalità.

La riunione è stata aperta al canto degli inni italiano e francese applauditi.

Il dottor Guelpa ed il professore della Sorbona Rosa hanno proclamato l'unione delle due nazioni sorelle nelle quali ormai milioni di cuori sono presi dallo stesso amore di libertà e lanciano oggi lo stesso grido di vendetta (Applausi entusiastici).

Quindi ha parlato il senatore Rivet, affermando l'amicizia fraterna che nulla varrà ad infrangere.

Il deputato Millevoye dopo un vibrante discorso ha staccato una rosa di Francia da un mazzo ed ha pregato il capitano Xavier Darpier di consegnare il fiore ai suoi compagni d'arme arruolati sotto le bandiere francesi.

Dopo applauditi discorsi del deputato belga Lorand, di Beauquier, di Campolonghi, Emanuele Sarmiento ha cantato l'inno di Garibaldi e l'inno di Mameli ascoltati dai presenti, commossi, in piedi Quindi tutti hanno cantato la Marsigliese.

Il presidente ha proposto di inviare telegrammi al Re Vittorio Emanuele esprimenti la fedeltà e l'attaccamento degli italiani dimoranti a Parigi, al presidente del Consiglio italiano, on. Salandra, all'ambasciatore francese presso il Quirinale, Barrère, e al ministro degli esteri francese, Delcassé.

Indirizzi saranno presentati stasera al Presidente della Repubblica Poincaré ed all'ambasciatore d'Italia on. senatore Tittoni da una rappresentanza italiana.

La rappresentanza sarà pure ricevuta dal presidente del Consiglio municipale di Parigi.

Nisch, 24. — Grande entusiasmo ha destato in città e in tutta la Serbia la notizia della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria. Il ministro d'Italia, barone Squitti, ha ricevuto calorosi auguri di vittoria per l'Italia e vivissime felicitazioni da parte di ministri, capi di missioni estere ed uomini politici.

Pietrogrado, 25. — Le manifestazioni di entusiasmo avvenute in Pietrogrado in occasione dell'annunzio della dichiarazione di guerra dell'Italia all'Austria non hanno precedenti che in alcune delle giornate, immediatamente successive al principio della guerra.

Ieri da mezzogiorno fino alla notte molti cortei di dimostranti recando bandiere italiane e russe hanno percorso le vie principali della città acclamando all'Italia; i dimostranti si sono recati cinque volte dinanzi all'Ambasciata italiana dove vari oratori hanno parlato plaudendo al Re d'Italia e allo Czar e ai due paesi uniti nella lotta comune fra gli entusiastici applausi dei presenti.

L'ambasciatore d'Italia marchese Carlotti ha risposto ringraziando, ed è stato fatto segno a calorosissime ovazioni.

Londra, 26. — È stato rivolto un appello al pubblico inglese di Londra per partecipare alla manifestazione organizzata per giovedì per dimostrare lo spirito di cameratismo verso l'Italia.

È noto che parecchie migliaia di membri della colonia italiana si riuniranno giovedì sul quai del Tamigi presso l'obelisco di Cleopatra e si recheranno in corteo fino all'Ambasciata d'Italia a Grosvenor-Square per affermare all'ambasciatore l'attaccamento alla patria italiana.

Migliaia di inglesi si recheranno anche essi ad attestare il loro amore per l'Italia, la loro ammirazione per il Re d'Italia, ed i sentimenti di cameratismo per i valorosi soldati e marinai italiani.

CRONACA ITALIANA

S. M. il Re, assumendo il comando supremo delle forze di terra e di mare, ha emanato il seguente ordine del giorno:

« Soldati di terra e di mare!

L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Seguendo l'esempio del mio Grande Avo, assumo oggi il comando supremo delle forze di terra e di mare, con sicura fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra abnegazione, la vostra disciplina sapranno conseguire.

Il nemico che vi accingete a combattere è agguerrito e degno di voi. Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti dell'arte, egli vi opporrà tenace resistenza, ma il vostro indomito slancio saprà, di certo, superarla.

Soldati, a voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che natura pose a confine della Patria nostra, a voi la gloria di compiere, finalmente, l'opera con tanto eroismo iniziata dai nostri padri.

Gran quartiere generale, 26 maggio 1915.

« VITTORIO EMANUELE ».

Nella diplomazia. — S. E. l'ambasciatore d'Italia a Berlino, cav. Bollati, è partito ieri mattina da Amsterdam per l'Italia.

Arrivi. — Ieri, alle ore 15, è giunto dalla linea di Firenze S. E. il duca d'Avarna già ambasciatore d'Italia a Vienna.

Erano a riceverlo alla stazione il cav. Biancheri e il cav. De Lieto, del Ministero degli esteri. Il duca Avarna, sceso dalla vettura-salon, è passato per la saletta dei ministri e uscendo sotto la pensilina esterna della stazione è salito in un'automobile che ivi l'attendeva. La folla radunatasi, salutò il duca Avarna con una calorosa ovazione e molte grida di: « Viva l'Italia! ».

L'ex-ambasciatore si è recato all'Hôtel de Russie, dove ha preso alloggio.

Con lo stesso treno è pure arrivato il nostro ex-console generale a Trieste Lebrecht, accolto anch'egli con manifestazioni di simpatia.

Per la mobilitazione civile. È generale, in tutta Italia, lo slancio per la mobilitazione civile, e grandi, efficaci già ne sono i primi risultati.

Il Comitato romano ha tenuto l'altro ieri una riunione presieduta dal conte di San Martino, per prendere accordi per la diffusione della marca per l'Opera del soldo quotidiano e studiare con quali altri mezzi le varie istituzioni artistiche e le amministrazioni degli spettacoli pubblici possono venire in aiuto del Comitato.

Venne stabilito che si appongano delle marche da un soldo su tutti i biglietti dei teatri in modo da rendere obbligatoria al pubblico l'acquisto della marca, sicuri che il pubblico stesso sopporterà lietamente questo impercettibile aumento per uno scopo così altamente nobile.

Per accordi presi i proprietari dei teatri passeranno al Comitato il ricavato di siffatta soprattassa sui biglietti.

*** La Confederazione italiana dell'industria di Torino, ha rivolto agli industriali italiani un appello nel quale dice che molto la patria attende dalla fortezza e dalla energia di coloro che, lasciati alle loro case, hanno compiti gravi ed importanti quanto quelli dei combattenti. Soprattutto dagli industriali la patria attende un nuovo magnifico sforzo per la continuazione della vita economica e domanda il sacrificio di ogni privato interesse per l'interesse supremo della nazione.

L'appello conclude esprimendo la fiducia che gli industriali italiani serviranno alla preparazione della vittoria finale e daranno opera per la futura grandezza d'Italia e meriteranno così che la patria più forte abbia una più forte industria.

*** Ad Alessandria, in una numerosissima riunione indetta dal sindaco, presenti le autorità politiche e militari, civili ed ecclesiastiche e le rappresentanze di tutti i partiti, è stato costituito un Comitato cittadino di assistenza e soccorso.

La Giunta municipale ha stanziato un primo concorso di lire diecimila.

*** Il Municipio di Genova ha aperto, per la mobilitazione civile, una sottoscrizione, versando lire centomila.

Per gl'interessi degli italiani in Austria. — Dopo la partenza dell'ambasciatore d'Italia la tutela degli interessi italiani in Austria è rimasta affidata all'Ambasciata degli Stati Uniti.

Rimpatrii. — Ieri, a Udine, in seguito alla riattivazione delle comunicazioni ferroviarie con Cormons, sono rimpatriati altri 149 connazionali provenienti da Trieste e già trattenuti a Cormons dalle autorità austro-ungariche.

Per il pubblico. — Da oggi 27 corr. la sede della 1ª delegazione e del relativo ambulatorio medico viene trasferita al Lungotevere Testaccio, n. 54.

Il 1° riparto delle guardie municipali con lo stesso giorno passa in via Amerigo Vespucci, n. 45.

Tariffe ferroviarie. - Il Consiglio dei ministri, tenendo conto degli ostacoli frapposti alla navigazione nell'Adriatico dallo attuale stato di guerra, ha accolto la proposta di S. E. il ministro dei lavori pubblici di ridurre del 25 0/0 le tariffe dei trasporti ferroviari di merci a carro completo spedite dai porti del Tirreno alle stazioni del versante Adriatico.

L'Italia all'Esposizione di San Francisco. — Nei passati giorni è stato inaugurato il padiglione italiano dell'Esposizione col più grande successo, con l'intervento di un foltissimo pubblico, che vivamente ammira sia la decorazione, sia il materiale esposto. Il discorso del Commissario generale italiano Ernesto Nathan, il quale ha collegato le glorie del Rinascimento dopo il Medio Evo con quelle dell'attuale rinascenza italiana, ebbe accoglienze estremamente calorose, e fu particolarmente applaudito, quando accennò alla riapertura della Camera italiana, dichiarando che l'Italia, in conformità alle sue alte tradizioni, seguirà la via del dovere combattendo per il diritto contro la forza, ed ancora acclamato entusiasticamente, quando esaltò le virtù della Famiglia Reale italiana.

Il padiglione italiano così per la sua architettura, come per quanto contiene, è giudicato il migliore dell'Esposizione.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BUENOS AIRES, 26. — In presenza dei ministri degli esteri della Argentina, del Cile e del Brasile diecimila studenti hanno cantato gli inni dei tre paesi.

Il trattato di amicizia fra le tre nazioni è stato firmato ieri.

ATENE, 26. — Il bollettino sullo stato di salute del Re Costantino delle ore 10,30, dice:

« Temperatura 38,1; pulsazioni 96; respirazione 24; stato generale stazionario ».

CARLSLE, 26. — Le conclusioni dell'inchiesta aperta sul disastro ferroviario di Grennagreen affermano che il deviatore ha la responsabilità del disastro, sapendo che il treno locale viaggiatori occupava la linea.

Conseguenze del suo errore sono 157 morti e 200 feriti. Ottantadue cadaveri soltanto sono stati riconosciuti.

BERNA, 26. — Il dott. Graffina, ex-segretario del Dipartimento politico federale, è partito per Berlino, ove si occuperà alla Legazione di Svizzera specialmente degli interessi italiani.

I funzionari federali Traversini e Bonzanigo partiranno per Roma, per completare il personale della Legazione svizzera.

PIETROGRADO, 25. — Il ministro degli esteri Sazonoff ha ricevuto i rappresentanti della stampa ed ha fatto loro le seguenti dichiarazioni:

L'entrata in azione dell'Italia renderà la guerra molto breve ed avrà una influenza enorme sull'atteggiamento dei paesi neutrali. Essa condurrà ad un ravvicinamento di Stati i cui interessi sembrano adesso in opposizione; ed in ogni caso, dice il ministro Sazonoff, nessuna potenza nemica potrà mai rinforzarsi alle spese di un paese neutro qualunque.

Parlando della *Bulgaria* il ministro dice che non vede una situazione politica, anche la peggiore, nella quale la Bulgaria possa marciare contro la Russia. Ed aggiunge che il solo scopo prefissosi dalla Russia nei Balcani è il riavvicinamento intimo con i popoli della penisola balcanica.

Egli conferma che i rapporti italo-serbi sono perfettamente amichevoli; e dice che il nostro compito nei riguardi della Serbia non sarebbe adempiuto se questa nazione non avesse una libera uscita nell'Adriatico. Io dichiaro, ha detto il ministro Sazonoff, che la Serbia avrà buoni porti che possederà interamente.

Parlando della pace separata dice che numerosi tentativi sono stati fatti non solo da parte dell'Austria, ma tutti sono falliti, una tale pace essendo assolutamente impossibile.

WASHINGTON, 26. — Gli Stati Uniti hanno dichiarato la loro neutralità nella guerra dell'Italia contro l'Austria-Ungheria.

RIO JANEIRO, 26. — L'opinione pubblica è molto favorevole all'Italia.

AMSTERDAM, 26. — Il *Telegraaf* riceve da Bruxelles:

La signora Carton de Wiart, moglie del ministro di giustizia del Belgio, è stata condannata a 3 mesi di prigione e sarà deportata a Berlino.

WASHINGTON, 27. — In queste sfere ufficiali la partecipazione dell'Italia alla guerra è accolta con favore anche perchè è considerata tale da abbreviare la durata del conflitto.

La stampa mostra di apprezzare il significato dell'intervento italiano che giudica con simpatia.

PARIGI, 27. — Il presidente della Repubblica Poincaré ha ricevuto ieri sera una delegazione della colonia italiana di Parigi composta dei signori Angiolini, Salvadori, Campolonghi, Migliasco, Zolesi, Guelpa, Parazzoli, Alessandro d'Atri, Rosa e altri.

I membri della Delegazione gli hanno consegnato un indirizzo redatto in termini calorosissimi per la Francia e pel Governo. Il presidente ha vivamente ringraziato la colonia italiana del suo atto e l'ha felicitata per avere efficacemente lavorato all'avvicinamento definitivo delle due sorelle, esprimendo infine tutti i suoi voti per la vittoria dell'Italia.

AMSTERDAM, 27. — Il *Telegraaf* ha da Neorpelt:

Regna una grande depressione fra le truppe tedesche di occupazione del Belgio.

La loro inquietudine si è specialmente manifestata quando esse hanno appreso che la guerra con l'Italia era inevitabile.

Truppe di occupazione saranno inviate fra breve in Germania, per custodire la frontiera olandese, mentre saranno inviate nel Belgio le truppe che si trovano ora alla frontiera svizzera.

È proibito di esporre carte dei teatri della guerra nei caffè. Le librerie che vendessero tali carte sarebbero sottoposte a processo.

La questione degli approvvigionamenti della popolazione rimane tale da preoccupare. La mancanza di patate è assoluta.

NOTIZIE VARIE

Il raccolto del grano negli Stati Uniti. — Il dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti calcola, secondo i rapporti dei propri corrispondenti, la condizione media del grano d'inverno al 1° aprile all'88.8 0[0 della normale contro il 95.6 al 1° aprile, il 91.6 al 1° aprile 1913 e l'80 al 1° aprile 1912.

La condizione media della segala al 1° aprile dell'89.5 0[0 della normale, contro il 91.3 0[0 al 1° aprile 1914, l'89.3 al 1° aprile 1913 l'87.9 al 1° aprile 1912.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio astronomico al Collegio Romano

26 maggio 1915

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare	760 3
Termometro centigrado al nord	23.4
Tension del vapore, in mm.	8.44
Umidità relativa, in centesimi	39
Vento, direzione	S
Velocità in km.	4
Stato del cielo	poco nuvolo
Temperatura massima, nelle 24 ore	25.4
Temperatura minima, id.	14.8
Pioggia in mm.	0.3

26 maggio 1915.

In Italia nelle 24 ore: la pressione barometrica salita ovunque fino 3 mm. nelle Puglie; temperatura quasi stazionaria in Sicilia, diminuita rimanente; cielo vario in Lombardia, Umbria, isole, nuvoloso con pioggie altrove; qualche temporale in Piemonte e Puglie.

Barometro: massimo 763 sulle Alpi, minimo 759 al sud della Sardegna.

Probabilità:

Regioni settentrionali: venti moderati intorno Greco, cielo vario, temperatura stazionaria.

Regioni appenniniche: venti moderati 1° quadrante, cielo nuvoloso, qualche pioggiarella, temperatura aumentata.

Versante adriatico: venti moderati 1° quadrante al nord, del 2° per il rimanente, cielo nuvoloso, pioggiarelle al centro, temperatura aumentata, mare mosso.

Versante tirrenico: venti moderati 1° quadrante al nord e centro, del 2° per il rimanente, cielo nuvoloso, pioggiarella temporalesca, mare alquanto agitato coste insulari.

Versante jonico: venti moderati 2° quadrante, cielo nuvoloso, temperatura sciroccale, mare mosso.

Coste libiche: venti moderati sciroccali, cielo vario, temperatura aumentata, mare mosso.

Bollettino meteorico dell'ufficio centrale di meteorologia e geodinamica

Roma, 26 maggio 1915.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			massima	minima
Liguria				
Porto Maurizio	—	—	—	—
San Remo	sereno	calmo	28 0	18 0
Genova	—	—	24 0	17 0
Spezia	—	—	25 0	16 0
Piemonte				
Cuneo	coperto	—	24 0	11 0
Torino	3/4 coperto	—	25 0	14
Alessandria	sereno	—	27 0	16 0
Novara	1/4 coperto	—	26 0	9 0
Domodossola	1/4 coperto	—	27 0	12 0
Lombardia				
Pavia	1/2 coperto	—	28 0	11 0
Milano	3/4 coperto	—	27 0	14 0
Como	—	—	—	—
Sondrio	sereno	—	31 0	14 0
Bergamo	—	—	—	—
Brescia	sereno	—	24 0	17 0
Cremona	1/2 coperto	—	?	?
Mantova	sereno	—	23 0	14 0
Veneto				
Verona	1/4 coperto	—	25 0	15 0
Belluno	sereno	—	22 0	11 0
Udine	—	—	—	—
Treviso	sereno	—	25 0	14 0
Vicenza	sereno	—	23 0	14 0
Venezia		calmo	24 0	16 0
Padova	—	—	24 0	14 0
Rovigo	—	—	25 0	14 0
Romagna-Emilia				
Piacenza	—	—	24 0	12 0
Parma	—	—	24 0	13 0
Reggio Emilia	—	—	23 0	12 0
Modena	1/4 coperto	—	23 0	13
Ferrara	sereno	—	22 0	13 0
Bologna	—	—	22 0	14 0
Forlì	1/4 coperto	—	23 0	13 0
Marche-Umbria				
Pesaro	—	—	—	—
Ancona	1/2 coperto	agitato	21 0	17 0
Urbino	3/4 coperto	—	18 0	12 0
Macerata	coperto	—	19 0	13 0
Ascoli Piceno	—	—	22 0	9 0
Perugia	3/4 coperto	—	20 0	11 0
Toscana				
Lucca	1/4 coperto	—	28 0	11 0
Pisa	sereno	—	28 0	11 0
Livorno	sereno	calmo	26 0	14 0
Firenze	—	—	26 0	11 0
Arezzo	3/4 coperto	—	23 0	9 0
Siena	sereno	—	23 0	13 0
Grosseto		—	28 0	14 0
Lazio				
Roma	—	—	27 0	14 0
Versante Adriatico Meridionale				
Teramo	3/4 coperto	—	25 0	11 0
Chieti	sereno	—	21 0	15 0
Aquila	—	—	—	—
Agnone	sereno	—	19 0	8 0
Foggia	—	—	24 0	12 0
Bari	1/4 coperto	mosso	22 0	15 0
Lecce	3/4 coperto	—	24 0	16 0
Versante Mediterraneo Meridionale				
Taranto	1/4 coperto	calmo	26 0	16 0
Caserta	1/4 coperto	—	26 0	14 0
Napoli	1/2 coperto	calmo	25 0	17 0
Benevento	sereno	—	25 0	12 0
Avellino	—	—	—	—
Mileto	1/4 coperto	—	23 0	13 0
Potenza	coperto	—	18 0	10 0
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	sereno	—	18 0	7 0
Sicilia				
Trapani	coperto	calmo	22 0	15 0
Palermo	1/4 coperto	calmo	24 0	12 0
Porto Empedocle		—	—	—
Caltanissetta	sereno	—	24 0	15 0
Messina		calmo	25 0	16 0
Catania	1/2 coperto	—	25 0	14 0
Siracusa	1/4 coperto	—	27 0	14 0
Sardegna				
Sassari	—	—	—	—
Cagliari	sereno	calmo	24 0	12 0
Libia				
Tripoli	—	mosso	22 0	17 0
Bengasi	—	—	—	—

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.